SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. **73**.

Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con la quale il Comune di Bari ha revocato l'agibilità dell'immobile in cui hanno sede gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato inagibile lo stesso immobile per la sussistenza di una generale condizione di attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze tecniche acquisite al procedimento e richiamate nell'ordinanza di revoca;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito della dichiarata inagibilità dell'immobile che li ospita;

Rilevato che, prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonché per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

18G00104

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2018.

Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 72 recante disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»;

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

Visto altresì l'art. 1, comma 872, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]».

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regola-

mento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma nazionale per la ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;

Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 e, in particolare, l'art. 18 «Progetti internazionali»;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale 593/2016;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione di procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali, tenuto conto delle peculiarità procedurali previste per l'attuazione degli stessi, in linea con le disposizioni normative del decreto ministeriale 593/2016 e in recepimento delle direttive ministeriali del citato decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle procedure operative

Al fine di disciplinare l'attuazione e la gestione dei progetti internazionali sono adottate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016» allegate al presente decreto.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le procedure operative di cui al precedente art. 1 si applicano ai progetti presentati a partire dal 24 agosto 2016, giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale 593/2016 nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale qualora soddisfino tutte le condizioni ivi previste ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 593/2016.

2. I moduli allegati alla sessione I delle suindicate procedure operative sono da intendersi unicamente a titolo di schemi di riferimento esemplificativi e non tassativi, suscettibili di modifiche.

3. Il termine di vigenza delle procedure di cui al precedente art. 1 è fissato al 31 dicembre 2020, data di cessazione della vigenza del decreto ministeriale 593/2016 di riferimento normativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile sul sito www.miur.it

Roma, 15 marzo 2018

Il direttore generale: DI FELICE

PROCEDURE OPERATIVE

PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTERNAZIONALI

EX ART. 18 D.M. N. 593 DEL 26 LUGLIO 2016

PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SELEZIONATI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE E PROGRAMMI INTERNAZIONALI

PREMESSA

Scopo del presente documento è fornire le linee di indirizzo procedurale per l'attuazione dei progetti di ricerca presentati da soggetti italiani nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale cui il Ministero partecipa in ragione della sottoscrizione di convenzioni, protocolli e accordi.

Le iniziative e i programmi di cooperazione internazionale sono promossi e gestiti da Stati che manifestano la volontà di aderire attraverso la partecipazione ad attività congiunte transnazionali comprendenti anche il finanziamento congiunto di progetti proposti da raggruppamenti transnazionali costituiti da Enti, organismi di ricerca e imprese. Queste iniziative possono essere co-finanziate dall'Unione europea per il tramite della Commissione europea. **Tali iniziative sono gestite da una Struttura internazionale**, nominata dagli Stati partecipanti ed eventualmente dalla Commissione europea, che cura tutti gli aspetti legati alla presentazione dei progetti internazionali e prende in carico la valutazione scientifica degli stessi, che è svolta da un panel di esperti di diretta emanazione della Struttura stessa e degli Stati aderenti.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (il "MIUR") è tenuto a destinare, per ciascuna iniziativa cui partecipa, risorse finanziarie utili a sostenere le attività di ricerca dei soggetti italiani coinvolti nei progetti che risultino positivamente valutati dalla Struttura di Gestione internazionale.

In particolare, si tratta del finanziamento di progetti di ricerca autonomamente presentati da soggetti italiani (in partenariato con altri proponenti internazionali - "Consorzio dei proponenti") in risposta ai bandi (*call*) pubblicati dalle preposte strutture di gestione internazionale delle iniziative. Tali progetti sono presentati al MIUR di seguito alla pubblicazione di specifici avvisi integrativi nazionali (alla *call* internazionale) e, di norma, trovano specifici strumenti di supporto finanziario per la loro realizzazione nelle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (il "FIRST") e nelle disponibilità del Conto di Contabilità speciale n. 5944, denominato MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87 (d'ora in poi "Conto 5944"), dove la Commissione europea, i Coordinatori o i Soggetti attuatori delle iniziative internazionali versano il co-finanziamento dovuto al MIUR, in ragione della partecipazione del Ministero alle iniziative stesse.

La struttura internazionale stabilisce, per ciascuna iniziativa, le regole di gestione finalizzate ad uniformare, a criteri standard di riferimento, la partecipazione dei vari Paesi in risposta alle *call*, ciò anche in deroga rispetto a quanto di regola previsto dalla prassi amministrativa per l'attuazione delle norme nazionali al cui vaglio sono rimandati i progetti al fine del finanziamento.

Per l'eventuale approfondimento delle procedure previste per la gestione delle *call* internazionali si rimanda alla consultazione del sito internet dedicato di ciascun programma europeo di riferimento ove, tra l'altro, è reperibile tutta la connessa documentazione di supporto (*Call Announcement, Guidelines for Applicants*, *etc.*).

Si rinvia altresì alla consultazione del sito della Ricerca Internazionale del MIUR (attualmente raggiungibile all'indirizzo http://www.ricercainternazionale.miur.it che, ove variato, sarà comunque indicato negli Avvisi integrativi) dedicato, tra l'altro, alla divulgazione di tutte le informazioni in tema di programmazione congiunta e di finanziamento nazionale delle conseguenti iniziative di cooperazione, oggetto del presente documento.

SESSIONE I

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE PROCEDURALI DI ATTUAZIONE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 296/2006, art. 1, commi 870-874 *("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007" – istituzione del Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica FIRST);*
- *Decreto Legge n. 159/2007 ("Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"), convertito con legge n. 222 del 29.11 2007;*
- D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012 (*"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* - c.d. "Decreto Semplifica Italia");
- D.L. 83/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (*"Misure urgenti per la crescita del Paese"* – c.d. "Decreto Sviluppo");
- D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 (*"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"* – c.d. "Decreto del Fare");
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al già citato Conto di contabilità speciale n. 5944;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 **"***che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato";*
- Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 *"Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 198 del 27 giugno 2014.

La normativa applicata dal MIUR per il finanziamento dei progetti di ricerca è stata oggetto di una recente e profonda rivisitazione del suo impianto, ultimata con l'emanazione del **D.M. 26 luglio 2016 n. 593 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie *a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 ed entrato in vigore il 24 agosto 2016**, che disciplina le modalità di utilizzo e di gestione del FIRST per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

Il D.M. 593/2016 si compone di n. 19 articoli organizzati nei seguenti titoli:
- TITOLO I – Disposizioni generali (articoli da 1 a 10);
- TITOLO II – Modalità e tempistiche delle attività di valutazione ex ante e di contrattualizzazione per i progetti approvati (articoli da 11 a 15);
- TITOLO III – Modalità e tempistiche delle attività di controllo ed erogazione delle agevolazioni (articoli da 16 a 18);

- TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali (articolo 19),

ai quali si rimanda per la consultazione e l'approfondimento degli specifici contenuti, intendendo in questa sede fornire esclusivamente le indicazioni procedurali (collegate ai riferimenti normativi) per lo svolgimento delle attività richieste ai proponenti dall'iter amministrativo per il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali (Titolo III, art. 18 "*Progetti internazionali*").

In via preliminare si evidenzia che l'articolo 4 del citato D.M. di riferimento definisce le "*Linee di intervento del FIRST e modalità procedurali di carattere generale*". In tale ambito, il comma 1 sub *d)* in coerenza con il dettato dell'articolo 60 del D.L. 83/2012, individua gli "*Interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali*" mentre, per quanto agli aspetti procedurali, il comma 2 stabilisce, tra l'altro, che tutti gli interventi sono realizzati *"(…) nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi."*

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.M. 593/2016, con D.D. n. 2759 del 13.10.2017 sono state adottate le "Linee guida al D.M. del 26 luglio 2016 n. 593" - "*Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie*".

La regolazione e l'attuazione dei progetti in esame si fonda pertanto sulla normativa europea, sulla citata disciplina nazionale delle agevolazioni alla ricerca erogate dal MIUR nell'ambito del FIRST[1], nonché su quanto espressamente contemplato nei distinti e specifici atti previsti dallo svolgimento dell'*iter* procedurale internazionale (accordi di cooperazione - *Memorandum of Understanding*, *Grant Agreement*, *Call, etc.*) e nazionale (*National Annex*, avvisi integrativi, e conseguenti decreti di concessione delle agevolazioni e uniti disciplinari), che fissano, per ciascuna iniziativa, particolari criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento dei progetti stessi.

2. PROCEDURE PER L'USO DEI FONDI EUROPEI DEPOSITATI SUL CONTO DI CONTABILITÀ SPECIALE N. 5944, DENOMINATO MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87

2.1 Alimentazione Conto

I fondi erogati al MIUR dalla Commissione europea, dal Coordinatore o da un Soggetto attuatore di una azione europea, in ragione della partecipazione del Ministero ad azioni europee quali, ad esempio, Eranet,

[1] Si segnala che i progetti presentati in risposta agli avvisi integrativi nazionali pubblicati in data anteriore al 24 agosto 2016, data di entrata in vigore del D.M. 593/2016, seguono l'iter procedurale previsto dalla precedente disciplina normativa regolata dal D.M. 19 febbraio 2013 n. 115, ovvero dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione dell'8 agosto 2000 n. 593 e ss.mm.ii.
Ciò nonostante, i progetti presentati dopo il 01.01.2016, per i quali è presente soltanto la call con il relativo National annex e non è stato emesso l'Avviso integrativo nazionale, salvo diversa previsione, seguono l'iter procedurale previsto dal presente decreto ove applicabile.

Programmi ex art. 185, Coordination and Support Action (d'ora in poi CSA), sono versati su appositi interventi aperti presso il Conto di Contabilità speciale n. 5944, denominato MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87 (d'ora in poi Conto 5944).

2.2 Utilizzo fondi

Nel caso in cui il MIUR rivesta il ruolo di Coordinatore di un progetto Eranet o di una CSA e, in forza di tale ruolo, sia chiamato a gestire la contabilità generale del progetto e i flussi finanziari tra la Commissione europea e tutti i partner del progetto, l'apposito intervento aperto presso il Conto 5944 sarà utilizzato sia per gestire tutte le operazioni correlate al coordinamento del progetto, inclusi i trasferimenti da e per la Commissione europea e i trasferimenti da e per i partner del progetto, sia per il finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca vincitori del bando.

Nel caso in cui il MIUR sia uno dei partner di un progetto Eranet o di una CSA, l'apposito intervento aperto presso il Conto 5944 sarà utilizzato per gestire tutte le operazioni correlate alla partecipazione del Ministero al progetto stesso, inclusi i trasferimenti di fondi da e per il Coordinatore del progetto e il finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca vincitori del bando.

2.3 Finanziamento progetti vincitori di bandi co-finanziati (ad es. i bandi lanciati da Eranet+ o EranetCofund)

Di norma, i fondi erogati al MIUR dal coordinatore di un programma co-finanziato devono essere utilizzati per co-finanziare ciascuno dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca risultati vincitori del bando co-finanziato pubblicato dallo stesso programma.

Il finanziamento dei partecipanti italiani, una volta che sia approvata la *ranking list* dei progetti valutati in sede europea, sarà composto di due parti:

a. Una parte del finanziamento spettante a ciascun vincitore sarà coperta con i fondi nazionali (ad es. FIRST*,* FAR*, etc.)* assegnati al bando in questione, suddivisi tra tutti i vincitori in proporzione all'ammontare del finanziamento totale richiesto da ciascuno di essi;

b. La parte rimanente del finanziamento spettante a ciascun vincitore sarà coperta con i fondi presenti sul Conto 5944, afferenti, di norma, allo specifico intervento dedicato al bando europeo.

c. I costi di valutazione dei progetti saranno coperti, in via prioritaria, con i fondi nazionali e, ove non sufficienti, con i fondi presenti sul Conto 5944.

L'erogazione della quota parte europea del finanziamento è subordinata alla preventiva autorizzazione e/o pagamento della quota parte nazionale del finanziamento stesso.

Nel caso in cui, una volta assolti tutti i doveri assunti dal Ministero nei confronti dell'Unione europea in merito al finanziamento dei progetti risultati vincitori di ciascun bando, così come previsto dal relativo "Grant agreement", dovesse residuare la disponibilità di fondi, sempre a valere sul Conto 5944, questi potranno essere utilizzati dal Ministero per:

a. Coprire i costi di partecipazione alle attività del Programma in questione, ovvero compensi per personale esterno che coadiuva il personale interno nella gestione del programma, esecuzione di audit previsti dal Programma, missioni, organizzazione di eventi, spese generali ed ogni altra attività prevista dal programma di lavoro;

b. Cofinanziare ulteriori bandi lanciati dallo stesso programma.

c. Cofinanziare, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare detti fondi nei modi previsti dalle precedenti lettere a. e b., altri bandi lanciati da altri programmi, possibilmente nella stessa area tematica.

Sulla base dell'organizzazione data al MIUR con il DPCM n. 98 dell'11/02/2014 e con il DM n. 753 del 26/09/2014, si specifica che:

a. Dopo l'approvazione della ranking list internazionale, l'Ufficio cui è affidata la gestione di interventi cofinanziati dall'Unione europea a valere sulle risorse del Conto 5944, d'ora in poi Ufficio VIII, comunica all'Ufficio competente per l'incentivazione e il sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e pubblico/privato in ambito nazionale ed internazionale, d'ora in poi Ufficio II, gli esiti del bando, la lista dei progetti a partecipazione italiana ammessi al finanziamento e la ripartizione dei finanziamenti per ciascun progetto e per ciascun partner italiano, congiuntamente con le eventuali condizioni di fruizione.
b. La predisposizione del decreto di ammissione al finanziamento, così come la gestione dell'intera fase in itinere ed ex post di ciascun progetto è di competenza dell'Ufficio II, mentre l'istruttoria del decreto da sottoporre alla sottoscrizione del Direttore Generale, è a firma congiunta dei dirigenti competenti, rispettivamente, per la quota nazionale ed europea del finanziamento. Il decreto di ammissione al finanziamento dovrà richiedere ai partecipanti italiani nei progetti vincitori l'esecuzione dell'intero progetto secondo il programma di lavoro descritto nella proposta che è stata valutata ed approvata dal Programma internazionale. Detto decreto impegna la parte di finanziamento di provenienza nazionale, a valere sui fondi nazionali, ed indica i requisiti che devono essere soddisfatti per l'erogazione della parte europea, a valere sul Conto 5944.
c. La parte nazionale del finanziamento, da assicurare a ciascun progetto vincitore del bando internazionale, sarà di competenza dell'Ufficio II, che dovrà informare l'Ufficio cui è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa sul Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, d'ora in poi Ufficio I, e l'Ufficio VIII, circa l'avvenuto completamento del progetto, comunicando altresì l'importo dei costi totali ritenuti congrui, pertinenti ed ammissibili e l'importo del contributo spettante, specificando l'importo del contributo nazionale autorizzato e l'importo del saldo da autorizzare ed erogare con i fondi europei presenti sul Conto 5944 a cura degli Uffici VIII e I.
d. All'Ufficio VIII, preso atto della comunicazione effettuata dall'Ufficio II di cui al comma precedente, spetterà la predisposizione e la validazione della disposizione di pagamento del contributo finale spettante a ciascun progetto vincitore, come da nota prot. n. 14047 del 09/07/2015.
e. Preso atto della disposizione di pagamento di cui al comma precedente, spetterà all'Ufficio I procedere all'effettiva erogazione della parte europea del contributo, a valere sul Conto 5944.

2.4 Finanziamento progetti vincitori di bandi con co-finanziamento a rimborso (ad es. i bandi dei Programmi ex art. 185 del TFUE)

I programmi con co-finanziamento a rimborso rimborsano al MIUR, tramite versamenti sul conto 5944, una parte del finanziamento da quest'ultimo erogato ai partecipanti italiani nei progetti ammessi al finanziamento. Tali fondi potranno essere utilizzati per:

a. Finanziare altri progetti di ricerca approvati dallo stesso programma in bandi successivi;
b. Coprire parte dei costi di valutazione in itinere ed ex-post dei progetti finanziati nell'ambito del Programma in questione;
c. Coprire i costi di partecipazione alle attività del Programma in questione, ovvero compensi per personale esterno che coadiuva il personale interno nella gestione del programma, esecuzione di audit previsti dai Programmi, missioni, organizzazione di eventi, spese generali ed ogni altra attività prevista dal Programma;
d. Finanziare, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare detti fondi, nei modi previsti dalle precedenti lettere a. b. e c., ulteriori bandi pubblicati da altri programmi, possibilmente nella stessa area tematica.

2.5 Azioni di Coordinamento e Supporto

Considerato che le Azioni di Coordinamento e supporto (CSA) prevedono soltanto l'esecuzione di determinate attività a supporto della ricerca ovvero, ad esempio, studi, seminari, conferenze, attività di coordinamento e/o allineamento di programmi nazionali e regionali per il supporto della ricerca, incluse anche le attività delle Iniziative di Programmazione Congiunta, di norma, i fondi erogati al MIUR dal coordinatore di una CSA devono essere utilizzati per:

a. Coprire i costi di partecipazione alle attività del progetto in questione, comprendenti i compensi per personale esterno che coadiuva il personale interno nell'esecuzione delle attività previste dal progetto, le missioni, l'organizzazione di eventi, le spese generali ed ogni altra attività prevista dal programma di lavoro della CSA.
b. Nel caso in cui il programma di lavoro della CSA preveda anche attività di supporto alle iniziative di Programmazione Congiunta, i fondi erogati al MIUR dal coordinatore di una CSA possono essere utilizzati anche per coprire i costi di partecipazione del MIUR alle Iniziative di Programmazione Congiunta.

2.6 Gestione Conto 5944

L'Ufficio VIII redige, nel mese di gennaio di ciascun anno solare, un rapporto a consuntivo sull'utilizzo dei fondi presenti nel Conto 5944 durante l'anno precedente e una proposta previsionale per l'utilizzo, per l'anno in corso, dei fondi presenti sul Conto 5944 al 31 dicembre dell'anno precedente. Sia il rapporto a consuntivo dell'anno precedente che la proposta di previsione per l'anno in corso devono essere sottoposte all'approvazione del Direttore Generale.

Nel corso dell'anno, l'Ufficio VIII, eventualmente sentito l'Ufficio II in merito alle risultanze dei bandi, può proporre al Direttore Generale eventuali modifiche alla previsione di utilizzo approvata in gennaio, per tenere conto di nuovi versamenti, dei risultati del bandi o di mutate o sopravvenute esigenze finanziarie.

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI: L'AVVISO INTEGRATIVO

La Struttura di Gestione internazionale predispone e pubblica la *call* (bando internazionale che regge e guida il procedimento nazionale dei singoli Stati) che prevede una procedura di selezione dei progetti. Il testo di ciascuna *call* contiene, di norma, un allegato in cui sono riassunte le principali norme nazionali (*National annex*) che devono essere rispettate dai singoli proponenti.

Il Ministero, a sua volta, pubblica un Avviso Integrativo a cura dell'Ufficio II di cui forma parte integrante lo schema di disciplinare (ovvero schema di altro atto negoziale tra le parti) contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali.

L'Avviso integrativo, corredato della specifica modulistica da produrre, stabilisce tutte le disposizioni per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei soggetti italiani, specificando, tra l'altro:

- Attività, soggetti e costi ammissibili;
- Disponibilità finanziarie;
- Forme e intensità delle agevolazioni;
- Modalità e termini di presentazione domande;
- Erogazione dei finanziamenti;
- Varianti;
- Informazioni.

4. LA GESTIONE PROCEDURALE DEI PROGETTISELEZIONATI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE E PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Fase *ex ante*

4.1 Presentazione della richiesta di finanziamento dei progetti

Contestualmente alla presentazione dei progetti a livello internazionale, i soggetti italiani che compongono i raggruppamenti transnazionali devono avanzare domanda di finanziamento al MIUR in risposta alla pubblicazione di un Avviso integrativo e/o del National annex allegato al bando internazionale.

Le modalità di presentazione della domanda e dei documenti ad essa allegati sono strutturate in accordo con le corrispondenti metodologie previste dai bandi internazionali.

Pertanto, nei bandi internazionali che prevedono la sottomissione delle proposte su due fasi successive- pre-proposal e full proposal -, anche la documentazione nazionale sarà richiesta in due fasi successive, coincidenti con i due step internazionali.

Nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti, ovvero dalla presenza di più partner italiani richiedenti fondi al MIUR nello stesso progetto, i proponenti italiani individueranno tra di loro il soggetto capofila (che non necessariamente deve coincidere con il coordinatore del progetto internazionale), al quale dovranno delegare il compito di produrre al MIUR la documentazione prevista dal bando. Nel caso in cui il progetto sia ammesso al finanziamento dall'iniziativa europea, i proponenti italiani dovranno formalizzare la designazione del capofila con il compito di rappresentarli in tutti i rapporti con il Ministero, tramite apposita procura speciale notarile, così come previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2016.

A far data dalla presentazione della domanda di finanziamento al MIUR ha inizio la fase ***ex-ante***.

4.2 Documenti necessari per la richiesta di finanziamento

a) Lettera di trasmissione (All. 0) da utilizzare soltanto nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti. La lettera di trasmissione, recante la delega al capofila, deve essere firmata dal legale rappresentante del capofila o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta).
b) Domanda di finanziamento (All. 1) compilata con riferimento alle specifiche progettuali di propria competenza, firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta). In allegato alla domanda di finanziamento è, di regola, prevista la documentazione di seguito elencata.
c) Dichiarazioni del soggetto richiedente (All. 2) firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta);
d) Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (All. 3 e All. 3bis) ovvero altro analogo modello previsto dall'Avviso integrativo, firmata dal Presidente del Collegio Sindacale oppure, per i soggetti proponenti non dotati di Collegio sindacale, dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta). Tale dichiarazione non è richiesta per le Università pubbliche e gli enti pubblici di ricerca. Nel caso in cui i parametri richiesti non siano rispettati, è necessaria la dichiarazione di impegno a fornire una idonea garanzia fideiussoria o assicurativa (All. 4) firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta);
e) Dichiarazione per Organismi di Ricerca (All. 5), firmata del legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente

riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), e statuto degli stessi (richiesti solo per gli organismi di ricerca di cui al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);

f) Tabella dei costi (All. 6) relativa alle attività progettuali del soggetto richiedente, da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, se richiesta dal bando, firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta);
g) Nel caso in cui la documentazione non sia firmata dal legale rappresentante, è necessario allegare la procura speciale o gli altri atti che autorizzano il firmatario a firmare i documenti;
h) Copia del documento di identità dei firmatari;
i) Copia dell'ultimo bilancio approvato (dovuta solo da parte dei soggetti per i quali è prevista la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria) o documentazione analoga secondo la configurazione giuridico-fiscale del soggetto proponente;
    - Altra documentazione eventualmente richiesta nell'Avviso integrativo;
j) Il soggetto proponente (All. 7 o 7.bis);
k) Il capitolato tecnico (All. 8) firmato dal soggetto capofila nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti, ovvero dal soggetto unico proponente del progetto;
l) Lo schema disciplinare (All. 9), sottoscritto per accettazione dal soggetto capofila nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti, ovvero dal soggetto unico proponente del progetto, contenente regole e modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali, ovvero qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'Avviso integrativo nella forma predisposta dal Ministero (D.M. 593/2016, art. 5, comma 3, sub e).

Salvo diversamente indicato nell'Avviso integrativo nazionale, la documentazione prima indicata deve essere sottomessa al MIUR tramite un'apposita piattaforma informatica entro le scadenze di seguito specificate:

- Se il bando internazionale è organizzato su una singola fase, tutti i documenti sopra indicati devono essere sottomessi al MIUR entro la stessa data e ora di chiusura del bando internazionale.
- Se il bando internazionale è organizzato su due fasi successive:
    a. I documenti di cui ai punti da a) ai) devono essere prodotti entro la stessa data e ora di chiusura della prima fase del bando internazionale;
    b. I documenti di cui ai punti j) k), l) devono essere prodotti su richiesta dell'Amministrazione.

4.3 Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione dal finanziamento e determinano l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente la mancata presentazione della domanda di finanziamento e l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentanteo da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta).

Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre i termini stabiliti da ciascun Avviso integrativo e con modalità difformi rispetto a quelle dallo stesso indicate.

Fatti salvi i suindicati motivi di esclusione, nel caso in cui la documentazione per la richiesta di finanziamento sia compilata difformemente da come previsto dall'Avviso integrativo, il MIUR si riserva di richiedere al soggetto capofila/soggetto richiedente tutti i chiarimenti e le integrazioni ritenuti necessari. La mancata produzione dei chiarimenti o integrazioni richieste entro la scadenza indicata nella richiesta è causa di ineleggibilità della domanda.

4.4 Verifica di eleggibilità

Il Ministero procede alla verifica di eleggibilità finalizzata ad accertare, come previsto nell'Avviso integrativo, l'ammissibilità dei soggetti richiedenti ai sensi del D.M. 593/2016 e delle normative vigenti in materia, anche regolamentari, oltre che dei singoli Avvisi integrativi, il rispetto della procedura di presentazione della documentazione per la richiesta di finanziamento e la relativa completezza e correttezza formale e sostanziale.

I soggetti considerati ineleggibili non possono essere beneficiari del finanziamento nazionale.

L'Amministrazione predispone quindi una tabella recante i risultati delle verifiche svolte ai fini dell'eleggibilità (come detto, circoscritte ai criteri di ammissibilità), che pubblica nel proprio sito web (attualmente raggiungibile all'indirizzo http://www.ricercainternazionale.miur.it che, ove variato, sarà comunque indicato negli Avvisi integrativi) alla pagina dedicata all'iniziativa internazionale, e la trasmette alla Struttura di Gestione internazionale che avvia la valutazione scientifica dei progetti eleggibili.

Il Ministero comunica ufficialmente le cause di ineleggibilità ai soggetti proponenti interessati mediante PEC.

4.5 Valutazione e selezione dei progetti

La Struttura di Gestione internazionale effettua a livello centrale la valutazione tecnico-scientifica dei progetti eleggibili con il supporto di esperti esterni indipendenti e, all'esito, definisce e comunica al MIUR la graduatoria di merito (Ranking List) dei progetti internazionali e l'elenco dei progetti raccomandati per il finanziamento, stilate in base ai criteri di valutazione e selezione prestabiliti dalla *call*.

Nei casi in cui ciò sia previsto dalle *call* internazionali, la struttura di gestione effettua anche una operazione di negoziazione e/o riconfigurazione dei progetti al fine di risolvere situazioni di mancanza totale o parziale di finanziamenti in uno o più degli Stati partecipanti alla *call*. I risultati di questa operazione sono parimenti comunicati al MIUR.

Nel caso in cui la Struttura di Gestione internazionale possa gestire anche la fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali, il MIUR, così come previsto dall'Art. 18, comma 10, del D.M. 593/2016, può decidere di affidare alla Struttura di Gestione internazionale la gestione della fase in itinere,

in deroga a quanto stabilito nel presente capitolo, e trasferire ad essa i fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai beneficiari italiani.

A tal fine, il MIUR stipulerà con la Struttura di Gestione internazionale una apposita convenzione nella quale siano disciplinate le modalità di gestione della fase in itinere, anche al fine di assicurare che tutti i controlli e le verifiche previste dalla vigente normativa nazionale siano rispettati.

Il MIUR, preso atto della Ranking List, dell'elenco dei progetti raccomandati per il finanziamento e dei risultati nella negoziazione e/o riconfigurazione dei progetti comunicati dalla Struttura di Gestione internazionale, avvia le procedure nazionali di ammissione al finanziamento[2].

Per i progetti ritenuti finanziabili:

- L'esperto ministeriale tecnico-scientifico di cui all'art. 11, comma 4, del D.M. 593/2016 verifica la congruità dei costi del programma d'investimento (come detto, già valutato con esito favorevole dalla struttura di gestione internazionale nel merito degli aspetti tecnico-scientifici) e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, procede all'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario, eventualmente anche per l'effetto di intervenute variazioni progettuali di cui al successivo punto 4.6 (art. 12, comma4, del D.M. 593/2016). Considerato che le attività di valutazione ex ante del progetto sono sostanzialmente svolte dalla Struttura di Gestione internazionale, all'esperto tecnico scientifico viene conferito un unico incarico per le attività innanzi delineate, che prende avvio dalla valutazione del capitolato tecnico e si conclude con la relazione finale a saldo. La valorizzazione dell'incarico in questione sarà effettuata con riferimento al compenso in itinere così come codificato nel competente regolamento interministeriale vigente.
- Gli esperti ministeriali di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 593/2016 effettuano la valutazione economico-finanziaria dei soggetti proponenti di natura privata sulla base di elementi concernenti la solidità e l'affidabilità in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma di credito agevolato, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso integrativo. In caso di valutazione negativa, ove non ricorrano le casistiche di non ammissione, il progetto, su proposta dell'esperto tecnico economico finanziario, può eventualmente essere ammesso alle agevolazioni se in presenza di idonea garanzia fideiussoria che i soggetti privati interessati devono rilasciare secondo lo schema approvato dal Ministero (art. 10, comma 1, D.M. 593/2016). L'accertamento si conclude con la formulazione di un parere reso attraverso una dettagliata e motivata relazione contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia dell'eventuale provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni.

[2] Nel caso in cui le risorse residue non soddisfino completamente la richiesta di finanziamento del successivo (dell'ultimo) progetto finanziabile, il MIUR comunica al soggetto capofila/proponente la disponibilità di una quota parziale del finanziamento richiesto. Il soggetto proponente può ricevere il finanziamento solo se garantisce la copertura finanziaria con fondi propri anche della quota di finanziamento non concessa dal MIUR e assicura lo svolgimento delle attività progettuali di competenza previste nel progetto internazionale e della specifica parte relativa all'intervento nazionale.

Sulla base degli esiti delle suindicate valutazioni il Ministero adotta e comunica al soggetto capofila/proponente i motivati provvedimenti conseguenti.

Nel caso la Verifica di eleggibilità si concluda con esito positivo, e nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti, il soggetto capofila precedentemente incaricato dai proponenti con semplice delega di rappresentanza deve trasmettere al MIUR la procura notarile che attesti la sua designazione come previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2016.

4.6 Varianti in fase preliminare

In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il soggetto capofila/proponente è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Struttura di Gestione internazionale ed al Ministero.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento, per le varianti progettuali intervenute nell'ambito della valutazione in carico alla Struttura di Gestione internazionale, si applicano le regole previste dai bandi internazionali, ove consentite dagli avvisi integrativi nazionali (art. 14, comma 4, del D.M. 593/2016).

4.6.1 Variazione delle attività

Nella fase di valutazione *ex ante* sono consentite variazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del D.M. 593/2016.

Le suddette variazioni possono essere autorizzate dal Ministero solo se preventivamente comunicate e condivise con la Struttura di Gestione internazionale.

4.7 Finanziamento dei progetti approvati

Per i progetti ritenuti finanziabili e in favore dei quali le valutazioni di cui al precedente punto 4.4 abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, completo delle schede di dettaglio finanziario per ciascun proponente, recante le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento (art. 12, comma 5, D.M. 593/2016).

Forma altresì parte integrante del suindicato decreto il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'Avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento (art. 13, comma 1, D.M. 593/2016).

L'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, segna la conclusione della fase *ex-ante.*

Fase *in itinere*

4.8 Accettazione del finanziamento/contrattualizzazione

L'avvio delle attività *in itinere* è subordinato all'accettazione del finanziamento fissato e regolato dal decreto di concessione.

Il provvedimento ministeriale completo di tutta la documentazione di cui al precedente punto 4.7 e opportunamente registrato dagli organi di controllo, è trasmesso al soggetto capofila/proponente per la sua formale accettazione, da acquisirsi nei successivi trenta giorni (art. 13, comma 3, D.M. 593/2016).

In caso di mancato riscontro il Ministero potrà procedere alla revoca del finanziamento.

4.9 Erogazione del finanziamento

La prima e l'ultima erogazione, ivi compresa l'erogazione dell'anticipo, non potranno avvenire se non in subordine al compimento di una visita "in loco" da parte degli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari.

Le modalità e tempistiche delle attività di controllo ed erogazione delle agevolazioni saranno disciplinate dal regolamento ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.M. 593/2016.

4.9.1 Anticipo

Nel caso di concessione delle anticipazioni, ciascuno dei soggetti beneficiari può accedervi all'esito della formale accettazione del decreto di ammissione da parte dei proponenti e della firma del disciplinare e atto d'obbligo. Ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione, ove prevista, il capofila deve avanzare apposita istanza all'Amministrazione e all'esperto ministeriale economico-finanziario, il quale dovrà esprimere il proprio nulla osta.

Detta anticipazione, qualora richiesta dai soggetti beneficiari di natura privata, deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

Il valore dell'anticipazione è da calcolare con riferimento alla quota di agevolazione assegnata al soggetto richiedente nel decreto di concessione, in misura pari alla quota percentuale specificamente indicata nell'Avviso integrativo di riferimento dell'iniziativa ovvero, laddove non disciplinato, non potrà superare il 50% (dell'agevolazione assegnata) per i soggetti privati e l'80% per i soggetti pubblici.

Il valore dell'anticipazione erogata a ciascuno dei soggetti che ne abbia avanzato richiesta è trattenuto sulle rispettive e successive erogazioni a SAL, fino alla concorrenza dell'intero importo anticipato.

4.9.2 Avanzamento della spesa

L'erogazione del finanziamento concesso avviene gradualmente e *pro quota* con riferimento alla progressiva realizzazione della spesa in carico a ciascuno dei beneficiari, documentata e verificata mediante l'utilizzo di strumenti e con procedure esclusivamente di tipo telematico e aperto e secondo le norme di dettaglio di cui alle disposizioni tecnico-operative ai sensi dell'Art. 16, comma 5, del D.M. 593/2016.

In particolare, nel corso dello svolgimento delle attività ed entro trenta giorni dall'effettuazione di ogni singola spesa progettuale, il soggetto capofila inserisce in una piattaforma telematica creata *ad hoc* la complessiva documentazione della spesa sostenuta da ciascuno dei soggetti beneficiari, completa di avvenuta effettiva quietanza (art. 16, comma 1, D.M. 593/2016). Tale documentazione è valutata nel merito della congruità e della pertinenza dall'esperto tecnico-scientifico entro quindici giorni dall'avvenuto caricamento da parte del soggetto capofila.

Nei quindici giorni successivi alla valutazione da parte dell'esperto tecnico-scientifico, gli esperti economico-finanziari producono la valutazione di ammissibilità amministrativa delle spese documentate[3].

Sulla base degli esiti delle suindicate valutazioni, il Ministero dà corso all'erogazione delle agevolazioni spettanti ai beneficiari, con cadenza quadrimestrale decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, secondo le modalità previste dal regolamento ai sensi dell'Art. 16, comma 5, del D.M. 593/2016.

Nei casi in cui la Struttura di Gestione internazionale effettui una propria attività di monitoraggio sull'andamento dei progetti, il MIUR acquisisce dalla Struttura di Gestione i rapporti sugli stati di avanzamento del progetto redatti dai partecipanti e l'eventuale rapporto di monitoraggio redatto dalla Struttura di Gestione stessa. Tali rapporti sono trasmessi agli esperti scientifici e agli esperti economico-finanziari per la validazione, ove prevista.

Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al MIUR, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato. Eventuali esiti negativi delle richiamate valutazioni determineranno l'adozione da parte del MIUR di opportuni provvedimenti. Le relazioni in questione sono caricate altresì sulla piattaforma informatica (Art. 17 del D.M. 593/2016).

4.9.3 Saldo

Con riferimento all'avanzamento della spesa progettuale, il MIUR erogherà il saldo conformemente alle prescrizioni del D.M. 593/2016 e del regolamento di cui all'art. 16, comma 5, del D.M. 593/2016.

Nei casi in cui la Struttura di Gestionale internazionale effettua una propria attività di monitoraggio internazionale sull'andamento dei progetti, il MIUR acquisisce, dalla Struttura di Gestione, il rapporto finale sul progetto redatto dai partecipanti e l'eventuale rapporto di monitoraggio finale redatto dalla Struttura di Gestione stessa. Tali rapporti sono trasmessi agli esperti scientifici.

4.10 Variazioni in corso di attuazione

Qualsiasi richiesta di variazione che interviene in modifica delle attività progettuali deve essere comunicata alla Struttura di Gestione internazionale e al MIUR.

[3] Qualora i soggetti beneficiari di natura privata fossero carenti dei requisiti economico-finanziari, il Ministero consente la prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento (art. 10, comma 1, D.M. 593/2016).

4.10.1 Variazioni dei costi/delle attività del progetto

Le variazioni, nella fase attuativa del progetto, possono essere autorizzate dal MIUR solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione internazionale e nei limiti e con le modalità di cui all'art. 14, comma 3 e ss. del D.M. 593/2016 e delle disposizioni tecnico-operative ex art. 16, comma 5, del D.M. 593/2016.

In caso di soggetto rinunciatario, o escluso, la domanda di rimodulazione del progetto per la sostituzione nelle attività è presentata dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del MIUR, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

Le varianti autorizzate sono oggetto di decreto di variazione e sono recepite, ove necessario, con apposito disciplinare di rettifica/atto integrativo/appendice, di seguito alla formale comunicazione del MIUR dell'avvenuta registrazione del decreto in argomento.

Resta inteso che qualsiasi variante richiesta deve preservare il progetto nei suoi requisiti sostanziali rispetto ai criteri di accesso al finanziamento, salvaguardandone la validità e le finalità sottese all'intervento dell'Amministrazione.

4.10.2 Variazioni temporali per la realizzazione delle attività

E' possibile concedere la proroga per la realizzazione delle attività progettuali, la cui conclusione deve, tuttavia, avvenire entro la data di chiusura del progetto internazionale.

L'istanza di variazione deve essere inoltrata alla Struttura di Gestione internazionale e al MIUR e potrà essere autorizzata dall'Amministrazione solo se previamente approvata in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione internazionale e acquisito il successivo parere dell'Esperto Tecnico Scientifico.

Fase *ex post*

4.11 Monitoraggio

Al fine di monitorare gli effetti del finanziamento erogato, il Ministero si riserva di richiedere ai beneficiari una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti, da sottomettere entro due anni dalla data di corresponsione del saldo.

Nei casi in cui la Struttura di Gestione internazionale effettua una propria attività di monitoraggio internazionale *ex post*, il MIUR acquisisce, dalla Struttura di Gestione, le relazioni in merito agli impatti economico-finanziari redatti dai partecipanti e l'eventuale relazione di monitoraggio *ex post* redatta dalla Struttura di Gestione stessa.

ALLEGATI ALLA SESSIONE I

(Gli allegati al presente documento devono essere presentati esclusivamente dai partecipanti italiani che richiedano il finanziamento al MIUR. I moduli qui riportati sono da intendersi unicamente a titolo di schemi di riferimento esemplificativi e non tassativi, suscettibili di modifiche. Infatti, in sede di presentazione della domanda di finanziamento è esclusivamente prevista la rigorosa compilazione, tramite l'apposita piattaforma informatica, degli allegati uniti all'Avviso Integrativo di riferimento, del quale formano parte integrante).

ALLEGATO 0.

Trasmissione della Domanda di finanziamento

(Da redigere esclusivamente da parte del soggetto proponente capofila (secondo le prescrizioni dell'Avviso integrativo o del national annex allegato al bando internazionale) su propria carta intestata, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile)

Spett.le
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Via Michele Carcani, 61
00153 R O M A

Il soggetto *(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale e amministrativa),* in persona di ______________ *(indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda*), delegato con atto di procura speciale notarile, atto n. [•• indicare tutti gli estremi dell'atto], ovvero con delega[1] che si allega alla presente, a rappresentare i soggetti partner del progetto [●] (acronimo e titolo del progetto), di prevalente ricerca industriale e/o fondamentale, da realizzare nell'ambito e in conformità all'iniziativa internazionale [●] dal costo complessivo preventivato di [●], chiede il finanziamento pubblico a valere sul Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR) e/o sul Conto di Contabilità speciale n. 5944.

Si allega la seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi predisposti dal Ministero previsti dall'Avviso integrativo [●]: (*allegare la domanda di finanziamento (All.1) di tutti i proponenti, compresa quella del Soggetto capofila*):

- Domanda di finanziamento del soggetto proponente [●], corredata da tutti gli allegati ivi richiesti;
- Domanda di finanziamento del soggetto proponente [●], corredata da tutti gli allegati ivi richiesti;
- ….[●].

Si allegano altresì:
- (es.) L'atto di procura speciale notarile n. [●], ovvero delega di rappresentanza;

Il responsabile dei rapporti istruttori è: [●] *(qualifica, recapiti, e-mail e telefoni)*
L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è:[●]

Distinti saluti
(sede, data della domanda di finanziamento)

Il legale rappresentante[2]
(firma)

[1]*Nel caso di call gestite su due fasi (pre-proposal e full proposal) è possibile, nella fase della pre proposal, individuare il soggetto capofila, mediante una delega sottoscritta da tutti i partecipanti (che sarà parimenti oggetto di allegazione alla domanda), unitamente alla fotocopia del documento di identità di tutti i deleganti, il quale procederà a caricare le istanze di finanziamento riferite ad ogni singolo soggetto.*
[2]*Il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

ALLEGATO 1.

Domanda di finanziamento[1]

(Da redigere su carta intestata del proponente, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile)

Spett.le
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Via Michele Carcani, 61
00153 R O M A

Il soggetto *(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa), in* persona di ______________ *(indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di *(ubicazione)* un progetto di _______________ *(di prevalente ricerca industriale e/o fondamentale)* del costo preventivato di (*costo delle attività di ricerca svolte dal soggetto richiedente*), chiede il finanziamento pubblico a valere sul Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR) e/o sul Conto di Contabilità speciale n. 5944 per il progetto (acronimo e titolo del progetto), da realizzare nell'ambito e in conformità all'iniziativa internazionale [●].

Il progetto ha come obiettivo *(brevissima sintesi degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe)*; la durata preventivata è di *(mesi)* a partire dal *(data)*.

Si allega la seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MIUR:

- Dichiarazione del soggetto richiedente;
- Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria [**ovvero**, (*nel caso in cui tali parametri non siano rispettati)* Dichiarazione di impegno a fornire una idonea garanzia fideiussoria o assicurativa]*(richiesta solo per i soggetti privati);*
- Dichiarazione per organismi di ricerca e statuto dell'organismo *(richiesti soltanto per gli organismi di ricerca di cui all'art 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Non sono richiesti per le Università, gli enti pubblici di ricerca)*;
- Tabella dei costi da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore;
- Copia dell'ultimo bilancio approvato (richiesta solo per i soggetti privati, ovvero documentazione equivalente secondo la configurazione giuridico fiscale del soggetto proponente);
- Il soggetto proponente (*da allegare solo se il bando è organizzato in una singola fase*)
- Capitolato tecnico sottoscritto (*da allegare solo se il bando è organizzato in una singola fase e se il soggetto proponente istante è l'unico partner del progetto*);
- Schema di disciplinare nella forma predisposta dal Ministero firmato per accettazione (*da allegare solo se il bando è organizzato in una singola fase*)

(da indicare solo se il soggetto proponente istante è l'unico partner del progetto)
Il responsabile dei rapporti istruttori è: [●] *(qualifica, recapiti, e-mail e telefoni).*
L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e:[●]

Distinti saluti
(sede, data della domanda di finanziamento) Il legale rappresentante[2]
(firma)

[1]*Nel caso in cui il progetto preveda più di un partner italiano, ciascuno di essi dovrà compilare la propria domanda che dovrà essere trasmessa al MIUR dal Soggetto capofila allegata al modello "Trasmissione della domanda di finanziamento".*

[2]*Il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

ALLEGATO 2.

Dichiarazioni del soggetto richiedente[1]

(Da redigere su carta intestata del proponente, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile)

Il soggetto *(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa),* in persona di ______________ *(indicare il legale rappresentante come da precedente modello),* consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro colui che renda dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di:

a) Non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali ovvero (*indicare quali*) ____________;
b) Non essere moroso su finanziamenti FIRST/FAR o su altre operazioni MIUR;
c) Configurarsi come soggetto ammissibile al finanziamento MIUR, così come previsto dall'art. 60, comma 3 del decreto-legge n. 83/2012 e dall'avviso integrativo, in quanto *(indicare la categoria corrispondente fra quelle indicate qui di seguito):*
    - ☐ Impresa;
    - ☐ Ente di ricerca privato o altro soggetto privato *(indicare tipologia esatta)* che non si qualifichi quale organismo di ricerca ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014
    - ☐ Università, ente pubblico di ricerca, organismo di ricerca pubblico o privato *(indicare tipologia esatta)*;
d) Se impresa o altro soggetto privato di configurarsi, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come:
    - ☐ Microimpresa /Piccola impresa
    - ☐ Media impresa
    - ☐ Grande impresa
e) Non essere sottoposto a procedure concorsuali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b) del DM 593/2016;
f) Di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
g) Non essere una impresa in difficoltà secondo la definizione di cui al numero 18) dell'art.2 "Definizioni" del Regolamento (UE) n. 651/2014;
h) Di essere in regola con gli adempimenti dovuti in materia contributiva e previdenziale (DURC);
i) Che nulla osta con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
j) Che il casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante dell'ente risultano negativi ovvero recano quanto segue: _______________________

(sede, data della domanda di finanziamento)

Il legale rappresentante[2]

(firma)

---

[1] *Nel caso in cui il progetto sia presentato da più proponenti italiani, ciascuno di loro dovrà compilare e sottoscrivere gli impegni contenuti nel presente modello.*
Qualora trattasi di università, ente pubblico di ricerca, o altri soggetti pubblici devono essere dichiarati soltanto i punti a), b), c).

[2] *Il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

ALLEGATO 3.

(Schema per il caso generale)

Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria

(Richiesta solo ai proponenti privati. Da redigere su carta intestata del proponente, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile. Inserire i valori numerici corrispondenti ai parametri CN, CP, I, OF ed F)

Si attesta che la (*ragione sociale dell'impresa richiedente*), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell'affidabilità economico-finanziaria in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), risulta quanto segue: [**ovvero** (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:]

a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto

CN > (**CP – I**)**/2**

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FIRST dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente;

I = somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nelle presenti Procedure, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

b) onerosità della posizione finanziaria

OF/F (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) <**8%**

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Si dichiara inoltre che:

- (*solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi*) la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato.

Si assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente al MIUR gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MIUR della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

(sede, data della domanda di finanziamento)

Il Presidente del collegio sindacale
ovvero (*per le proponenti non dotate di collegio sindacale*)
Il legale rappresentante[1]

(firma)

[1] *Per le proponenti non dotate di collegio sindacale, il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitata alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

ALLEGATO 3.bis

(Schema per i casi particolari)

Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria

(Richiesta solo ai proponenti privati. Da redigere su carta intestata del proponente, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile. Inserire i valori numerici corrispondenti ai parametri CN, CP ed I)

Si attesta che la (*ragione sociale dell'impresa richiedente*), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i requisiti dell'affidabilità economico-finanziaria in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:

CN >CP – I)/2

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FIRST dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente;

I = somma degli interventi ministeriali (inclusi quelli eventualmente erogati dal programma internazionale nel cui ambito è presentato il progetto), già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nelle presenti Procedure, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché il richiedente

CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

è una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci. [**ovvero**(*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.]

CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE

è stata interessata, successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, [**ovvero** (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) allegato all'ultima dichiarazione dei redditi,] da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in (*descrizione*).

Si assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente al MIUR gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MIUR della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

(sede, data della domanda di finanziamento)

Il Presidente del collegio sindacale
ovvero (*per le richiedenti non dotate di collegio sindacale*)
Il legale rappresentante[1]

(firma)

[1]*Per le proponenti non dotate di collegio sindacale, il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitata alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

ALLEGATO 4.

Dichiarazione di impegno a fornire una polizza fideiussoria
(Richiesta solo ai proponenti privati nel caso in cui non rispettino i criteri di affidabilità economico-finanziaria. Da redigere su carta intestata del proponente, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile)

Il soggetto *(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa)*, nel seguito denominato richiedente, dichiara di non soddisfare i parametri dell'affidabilità economico-finanziaria e pertanto si impegna a fornire, nel caso in cui venga ammessa alle agevolazioni Ministeriali, una garanzia fideiussoria o assicurativa, di importo pari al finanziamento accordato, rilasciata, secondo lo schema approvato dal Ministero.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la mancata fornitura della suddetta garanzia fideiussoria o assicurativa determinerà l'archiviazione della domanda ovvero la revoca del finanziamento ove già concesso.

(sede, data della domanda di finanziamento)

Il legale rappresentante[1]
(firma)

[1]*Il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

ALLEGATO 5.

Dichiarazione di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza"
(Da redigere su carta intestata del dichiarante ove il presente modulo sia fornito in versione editabile. Dichiarazione richiesta soltanto per gli organismi di ricerca di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Non è richiesta per le Università, gli Enti pubblici di ricerca)

II *(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa)*, in merito alla domanda di intervento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR), per il proprio programma di attività all'interno del progetto *(acronimo progetto)*, nell'ambito del bando lanciato da (*iniziativa internazionale)*

dichiara

di possedere i requisiti individuati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per l'identificazione degli "organismi di ricerca e diffusione della conoscenza», e, precisamente:

- di essere un'entità, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

- di impegnarsi, laddove l'ente svolga altresì attività economiche, a mantenere per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, contabilità separate.

- di essere a conoscenza che le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'Ente, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

A tal proposito si allega una copia dello statuto del dichiarante nel quale tali requisiti siano chiaramente esplicitati ovvero altra documentazione idonea a comprovare lo status.

(sede, data della domanda di finanziamento)

Il legale rappresentante[1]

(firma)

[1] *Il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

ALLEGATO 6.

COSTI AMMISSIBILI
Progetto …………………………….

Richiedente ………………………….

	Ricerca Fondamentale	Ricerca Industriale	Sviluppo sperimentale	TOTALE
Personale				
Strumenti e attrezzature				
Consulenze e servizi equivalenti				
Spese generali				
Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi				
TOTALE				

(*sede, data della domanda di finanziamento*)

Il legale rappresentante[1]
(firma)

(In caso di progetti presentati da più soggetti riportare una tabella per ogni singolo richiedente. Per la definizione delle voci di questa tabella si rimanda alla consultazione del D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", delle Linee guida al D.M. 593/2016 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie" (D.D. n. 2759 del 13.10.2017), e dei singoli Avvisi integrativi)

[1] *Il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), da allegare.*

Allegato 7.

Il Soggetto Proponente
(fac-simile per le imprese)

[Nel caso in cui il progetto sia presentato in forma congiunta da più aziende o con la partecipazione di EPR/Università, i dati contenuti nei sotto riportati modelli (Impresa/EPR o Università) dovranno essere compilati da ogni soggetto partecipante.]

1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

- Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale, estremi dell'iscrizione alla CCIAA e all'INPS (ramo di attività)
- Capitale sociale, soci e relative quote
- Gruppo di appartenenza e suoi settori di attività *(solo se la richiedente non ha i requisiti di PMI)*
- Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche *(se già posseduto dalla richiedente)*

2) ATTIVITA'

- Ramo di attività
  principali attività produttive dell'azienda, ricavi dell'ultimo esercizio per vendite e prestazioni (suddivisi per prodotti o linee di prodotto), collocazione nel mercato.

- Risorse umane
  numero di dipendenti (a data recente) e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, produzione, ricerca e sviluppo, marketing, altre funzioni).

- Stabilimenti di produzione
  ubicazione e principali linee di produzione.

3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

- Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione
  laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in laureati, diplomati, altri) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca.

- Competenze attinenti al progetto
  principali filoni di ricerca già affrontati e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno.

ALLEGATO 7.bis

Il Soggetto Proponente
(fac-simile per EPR o Università)

1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

- Denominazione dell'EPR, sede legale, codice fiscale
- Patrimonio
- Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche *(se già posseduto dalla richiedente)*
- Struttura operativa coinvolta (*se si tratta di EPR o Università con attività multidisciplinare indicare l'unità organizzativa autonoma di riferimento (Istituto o Dipartimento) e a quest'ultima riferire tutte le informazioni successive)*

2) ATTIVITA'

- Tipologia di attività
  principali attività della struttura operativa coinvolta
- Risorse umane
  numero di dipendenti (a data attuale) distinto per personale scientifico e tecnico amministrativo e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, ricerca e sviluppo, altre funzioni).
- Sede di attività
  ubicazione e principali linee di attività

3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

- Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione da impiegare per l'esecuzione del progetto
  laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in personale di ricerca, tecnico e amministrativo e relative qualifiche e profili professionali) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca.

- Competenze attinenti al progetto
  principali filoni di ricerca già affrontati e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno.

ALLEGATO 8.

IL CAPITOLATO TECNICO
PRIMA PARTE

1) DATI SALIENTI SUL PROGETTO

1.1) Titolo

1.2) Descrizione dell'obiettivo finale
A tal fine, con riferimento al prodotto/processo/servizio da sviluppare, evidenziare:

- caratteristiche e prestazioni da realizzare
  Descrizione delle modalità di funzionamento.

- specifiche quantitative da conseguire
  Valori dei principali parametri operativi.

- principali problematiche di R&S
  Indicazione delle principali problematiche tecnico-scientifiche o tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e descrizione delle soluzioni che si intendono studiare.

1.3) Durata (*in mesi*) e data di inizio del progetto

1.4) Luoghi di svolgimento del progetto
Principali località nelle zone di imputazione geografica dei costi.

1.5) Responsabile del progetto
Dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l'impresa richiedente. Allegare, inoltre, in separata sezione il relativo curriculum vitae.

2) OBIETTIVI, ATTIVITÀ E TEMPISTICA

2.1) Struttura del prodotto/processo/servizio
Descrivere, facendo eventualmente anche uso di disegni e tabelle, il prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti, detti Obiettivi Realizzativi (OR).

2.2) Obiettivi realizzativi e Attività
A fronte della struttura sopra delineata, descrivere singolarmente gli Obiettivi Realizzativi individuati, evidenziando per ciascuno di essi :

- le attività di ricerca di base (RB), di ricerca industriale (RI) o di sviluppo sperimentale (SS) necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo realizzativo;
- le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti, risultati già disponibili in azienda o acquisibili commercialmente;
  Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti indicare inoltre l'attuatore per ogni singolo obiettivo realizzativo.

2.3) Tempistica
Rappresentare il programma complessivo con un diagramma temporale lineare,

evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi (OR), e l'eventuale Obiettivo di Investimento (OI).

3) COSTI AMMISSIBILI

Vedasi tabella a pagina seguente

4) VERIFICA DELL'ESITO DEL PROGETTO DI RICERCA

4.1) Verifica finale

- Risultati disponibili a fine attività
  Indicare gli obiettivi di ricerca raggiunti nonché il numero ed il tipo dell'eventuale realizzazione di prototipi e impianti pilota ed infine l'eventuale realizzazione degli investimenti relativi al centro di ricerca.
- Modalità con cui sarà verificabile l'esito dell'intera ricerca
  Da basare su criteri esclusivamente tecnici. Indicare prove da svolgere e risultati quantitativi attesi, sia con riferimento al progetto di ricerca che all'eventuale realizzazione di investimenti relativi al centro di ricerca e al suo funzionamento.

5) PROGETTO INTERNAZIONALE
(sono da inserire soltanto gli eventuali elementi non presenti nella documentazione internazionale già presentata ai soggetti internazionali che hanno emanato il bando)

5.1) Obiettivi del progetto internazionale
descrivere sinteticamente gli obiettivi dell'intero progetto internazionale (prestazioni, specifiche e obiettivi realizzativi)

5.2) Partecipanti al progetto internazionale
elencare i partecipanti all'intero progetto internazionale, indicandone la nazionalità e descrivere sinteticamente i compiti di ciascun partner all'interno del progetto internazionale. Confermare l'esistenza di un "memorandum of understanding" o di altro tipo di "agreement" fra i partecipanti che ha determinato la suddetta ripartizione.

5.3) Tempistica
rappresentare con un diagramma temporale lineare il programma dell'intero progetto internazionale descritto al punto precedente, ripartito per partecipante; evidenziare le date previste di inizio e di conclusione.

3) COSTI AMMISSIBILI

	Ricerca Fondamentale			**Ricerca Industriale**			**Sviluppo sperimentale**			**TOTALE**		
Aree geografiche	Regioni meno sviluppate	Regioni in transizione	Regioni più sviluppate	Regioni meno sviluppate	Regioni in transizione	Regioni più sviluppate	Regioni meno sviluppate	Regioni in transizione	Regioni più sviluppate	Regioni meno sviluppate	Regioni in transizione	Regioni più sviluppate
Personale												
Strumenti e attrezzature												
Consulenze e servizi equivalenti												
Spese generali												
Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi												
TOTALE												

In caso di progetti presentati da più soggetti italiani, riportare una tabella per ogni singolo soggetto ed una tabella complessiva.
Per la definizione di ogni singola voce di questa tabella si rimanda alla consultazione del D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", delle Linee guida al D.M. 593/2016 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie" (D.D. n. 2759 del 13.10.2017), e dei singoli Avvisi integrativi.
La suddivisione dei costi fra le tre aree geografiche è obbligatoria soltanto per i progetti che richiedono il cofinanziamento con fondi FESR.

CAPITOLATO TECNICO
SECONDA PARTE

1) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFETTO INCENTIVANTE DELL'INTERVENTO PUBBLICO *(da compilare solo da parte delle Grandi Imprese)*

1.1) Aspetti quantitativi
dati quantitativi sull'impresa a supporto dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico rispetto alle normali attività di R&S della richiedente (evoluzione nell'ultimo triennio e relativa proiezione sulla base del progetto proposto con riferimento alle spese annue di R&S, agli addetti ad attività di R&S e al rapporto fra spese di R&S e fatturato).

1.2) Elementi distintivi
elementi che distinguono il programma di ricerca proposto dalle attività di R&S routinarie dell'impresa.

2) INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO

2.1) Novità e originalità delle conoscenze acquisibili.
descrizione delle attuali tecnologie e soluzioni confrontabili utilizzate dalla concorrenza sia a livello nazionale sia a livello internazionale

2.2) Utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo della richiedente e/o del settore di riferimento.

3) COPERTURA FINANZIARIA

3.1) Fonti di copertura finanziaria preventivate, ad integrazione degli incentivi richiesti, ed informazioni a supporto della loro congruità.
Indicare la suddivisione dei costi per anno solare, a partire dalla data di inizio del progetto, secondo la seguente tabella :

	2018	2019	2020	202..	Totale
Costi					

4) VALIDITA' INDUSTRIALE DEL PROGETTO

4.1) Coerenza strategica e gestione del progetto
Coerenza con gli obiettivi strategici dell'impresa, interazione delle strutture impegnate nel progetto con le altre strutture dell'impresa, criteri di selezione e monitoraggio del progetto.

4.2) Competitività tecnologica
Caratteristiche tecnologiche attuali e prospettiche dell'offerta, prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica del progetto.

4.3) Ricadute economiche dei risultati attesi
Dimensioni del mercato attuali e prospettiche, posizioni della richiedente e della principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell'iniziativa anche in relazione agli investimenti di industrializzazione.

4.4) Previste ricadute occupazionali
Indicare gli adeguamenti di organico di R&S e/o di produzione, salvaguardia di posti di lavoro, eventuali ricadute occupazionali indotte, con riferimento al progetto presentato e quindi anche alla eventuale voce "investimenti" .

4.5) Previsione della localizzazione dello sfruttamento industriale
Stabilimenti eventualmente coinvolti nell'ipotizzato sfruttamento industriale.

5) ARTICOLAZIONE DEI COSTI

5.1) Personale e consulenze (per ogni soggetto proponente)
Impegno in anni x uomo a fronte delle singole attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo indicate nel paragrafo "obiettivi realizzativi" della prima parte.

5.2) Altri costi
Dettaglio sulle singole voci di costo.

ALLEGATO 9.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DA PARTE DI PROPONENTI ITALIANI NELL'AMBITO DELL'AVVISO INTERNAZIONALE LANCIATO DAL PROGRAMMA COMUNITARIO

"[•]"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 2;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO il DPCM n. 98 dell'11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTO altresì l'articolo 1, comma 872, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: "In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]".

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese" e ss.mm.ii., e in particolare gli articoli 60, 61, 62 e 63;

VISTO il D.M. 26 luglio 2016 n. 593 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziaria norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016;

VISTE le Linee Guida di cui all'art. 16, comma 5, del D.M. 593/2016, adottate con Decreto Direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, "*Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie";*

VISTE le vigenti procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 ("PNR 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio "Ricerca e Innovazione" di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020;

VISTI i documenti programmatico-strategico relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata in G.U. del 14 novembre 2016, n.266, recante le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e l'individuazione delle aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014;

VISTO il bando/avviso integrativo prot. n. [•] del [•] per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito dell'avviso internazionale lanciato dal Programma comunitario "[•]" [OVVERO, laddove non vi sia l'Avviso integrativo, **VISTO** l'Annex nazionale alla call[•], nell'ambito dell'iniziativa [•]];

VISTO il Decreto interministeriale prot. n. [•] del [•] di riparto FIRST riferito all'anno di competenza dell'iniziativa[•];

VISTE (**EVENTUALE PER C.A.**) le disponibilità del Fondo per la Agevolazioni alla Ricerca, relativa all'anno 2012 (FAR 2012), di cui al Decreto Direttoriale n.435 del 13 marzo 2013;

VISTE le disponibilità dei fondi europei depositati sul conto di contabilità speciale n. 5944, denominato MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, afferenti allo specifico intervento "[•]";

ATTESO che il/i Soggetto/i Beneficiario/i, avendo partecipato al bando/Avviso [**EVENTUALE LADDOVE NON VI SIA L'AVVISO INTEGRATIVO**: alla call [•], nell'ambito dell'iniziativa [•]] dell'iniziativa internazionale [•] con scadenza il [•] con il Progetto [•], ed essendo risultato utilmente collocato in graduatoria, ha/hanno chiesto al MIUR un finanziamento a valere sul [**ADEGUARE SECONDO IL CASO CONCRETO**]
- Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;
- Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca ai sensi dell'art. 18 del D.M. 593 del 26 luglio 2016, per lo sviluppo del Progetto, da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo previsti dal Capitolato Tecnico allegato al decreto di seguito indicato;
- FESR;
- Finanziamenti del conto di contabilità speciale n. 5944;
- altro.

VISTO il decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni n.[•] del [•], del quale formano parte integrante il summenzionato Capitolato Tecnico e il presente Disciplinare

DECRETA

ART. 1
OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il presente Disciplinare di concessione delle agevolazioni a valere sul fondo [•][15],nonché le sue premesse ed allegati che ne formano parte integrante (di seguito denominato "Disciplinare"), regola i rapporti tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito denominato "MIUR") ed i Soggetti Beneficiari di cui al successivo comma, rappresentati dal Soggetto Capofila giusta procura [•], i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi al progetto con codice identificativo [•], identificato con l'acronimo [•] (di seguito denominato "Progetto"), in conformità al bando/[**EVENTUALE LADDOVE NON VI SIA L'AVVISO INTEGRATIVO**: Annex nazionale alla call [•], nell'ambito dell'iniziativa [•]]/Avviso Integrativo nazionale (di seguito denominato "Avviso") emanato dal MIUR con Decreto del [•]n[•], ai sensi del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, del D.M. 593/2016 e dell'Avviso cui la predetta agevolazione si riferisce, ammesso al finanziamento con decreto direttoriale di concessione n. [•] del [•] (di seguito denominato "Decreto"), registrato alla Corte dei Conti al n.

[15] Specificare il tipo di Fondo di finanziamento, FIRST, FESR, FAR o contabilità speciale o altro.

[•], in data [•],del quale formano parte integrante il Capitolato Tecnico e il presente Disciplinare.

2. Il Progetto è presentato dai seguenti Soggetti, Beneficiari del finanziamento disposto con il suindicato Decreto[16]:

DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO	CODICE FISCALE
Capofila: ..	
…..	
…..	
….	
….	

ART. 2
TERMINI DELL'AGEVOLAZIONE

1. Tutti i Soggetti Beneficiari, così come individuati nel precedente art. 1 comma 2, si obbligano a svolgere le attività previste dal Progetto e dal Capitolato Tecnico, quest'ultimo parte integrante del Decreto, e ad attuare gli obiettivi ivi previsti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dal Decreto, dagli atti e provvedimenti ministeriali (ivi compresa la scheda dei costi e delle agevolazioni ammesse secondo le valutazioni di congruità effettuate dai competenti organi) nonché dal presente Disciplinare, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto.
   Il/i Soggetto/i Beneficiario/i opereranno pertanto in completa autonomia e secondo le norme di legge e regolamenti vigenti, sia nazionali che europee, assumendosi la totale responsabilità della realizzazione del Progetto. Pertanto il MIUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in relazione allo svolgimento delle attività progettuali e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al Progetto.
2. Con il presente Disciplinare viene formalizzata la concessione al/ai Soggetto/i Beneficiario/i di un finanziamento a valere sui fondi FIRST/…../….. fino all'importo capitale massimo pari ad Euro [•] (importo in cifre) [•] (importo in lettere) in forma di contributo nella spesa, [**EVENTUALE**: e fino all'importo massimo pari ad Euro [•] (importo in cifre) [•] (importo in lettere) in forma di credito agevolato] (di seguito "Finanziamento"), così ripartito:
   [**EVENTUALE SE PIU' DI UN SOGGETTO BENEFICIARIO**: Il finanziamento viene così ripartito tra i Soggetti Beneficiari in ragione della suddivisione in quote dei costi ammessi così come risultante dal Capitolato Tecnico e indicato dalla/e scheda/e allegata/e al Decreto di concessione del finanziamento:]

[16] La sezione è eventuale e dovrà essere compilata solo in presenza di progetti presentati da più soggetti proponenti, che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. n. 593/2016, hanno individuato tra di loro un capofila.

Soggetto Beneficiario	Ripartizione del Finanziamento
Capofila: …………	• Costo agevolabile pari a Euro … (../..) • Importo del finanziamento in forma di contributo nella spesa pari a Euro … (../..) • [**EVENTUALE** : Importo del finanziamento in forma di credito agevolato pari a Euro … (../..)]
…………	• Costo agevolabile pari a Euro .. (../..) • Importo del finanziamento in forma di contributo nella spesa pari a Euro … (../..) • [**EVENTUALE** : Importo del finanziamento in forma di credito agevolato pari a Euro … (../..)]
…………	• Costo agevolabile pari a Euro .. (../..) • Importo del finanziamento in forma di contributo nella spesa pari a Euro … (../..) • [EVENTUALE : Importo del finanziamento in forma di credito agevolato pari a Euro … (../..)]

3. L'erogazione del finanziamento avrà luogo secondo le modalità previste al successivo art. 4.
4. Eventuali modifiche alla ripartizione dei costi ammessi tra il/i Soggetto/i Beneficiario/i devono essere espressamente approvate per iscritto dal Ministero, in conformità a quanto previsto al successivo art. 6.
5. Il suddetto Decreto indica che la data di inizio del Progetto è fissata al …. e che la durata è stabilita in … mesi. Sarà possibile richiedere una o più proroghe, secondo quanto previsto dalla normativa, dai regolamenti e dai collegati atti e provvedimenti ministeriali, sempre entro e non oltre la data di chiusura dell'Iniziativa internazionale. [**EVENTUALE:** Tenuto conto che il/i Soggetto/i Beneficiario/i ha/hanno esercitato la suddetta facoltà richiedendo n. … mesi di maggiorazione della durata del Progetto, fermo restando quanto indicato dall'articolo … del Decreto e cioè tenendo conto che il preammortamento, comunque, non può superare i cinque anni dalla data del Decreto stesso, (richiesta del/i Soggetto/i finanziatore/i in data …; autorizzazione del MIUR in data …, allegata al presente atto sotto la lettera ".."), la data di fine Progetto viene fissata al …]. Eventuali proroghe di durata e/o eventuale posticipo della data di inizio devono essere espressamente approvate dalla Struttura di gestione internazionale e dal MIUR.
6. Il/I Soggetto/i Beneficiario/i è vincolato/sono tra loro vincolati dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ed in particolare dall'obbligo di realizzare il Progetto come da Capitolato Tecnico citato nelle Premesse. L'eventuale inadempimento [**EVENTUALE:** anche da parte di uno soltanto dei Soggetti Beneficiari] potrebbe comportare la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui al successivo articolo 14.
   [**EVENTUALE:**6-bis I Soggetti Beneficiari, ferma restando la responsabilità di ciascuno per quanto di propria competenza, hanno indicato il Capofila quale soggetto incaricato di detenere copia di tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare].
7. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.M. 593/2016, come previsto dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" i crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice Civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

8. Il tasso fisso da applicare al finanziamento di cui al presente Disciplinare è pari allo 0,5% nominale fisso annuo (per il che vedasi successivo Art. 7), salvo eventuale modifiche del Decreto Tremonti.

ART. 3
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a:
   a) eseguire il Progetto nei tempi, modi e forme previste dai predetti atti e provvedimenti nonché dalla vigente normativa, in linea con le risultanze valutative di cui alla Scheda dei costi e delle Agevolazioni allegata/e al Decreto, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali;
   b) ove applicabile (soggetto privato), adoperarsi a collaborare ai fini del tempestivo svolgimento degli accertamenti previsti ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., da ultimo della legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, a cura delle competenti Autorità, e di relativa acquisizione da parte del MIUR.
   c) ove applicabile (soggetto privato), essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C. sia in caso di istanza di pagamento dell’anticipazione sia per le successive erogazioni;
   d) produrre, mediante il Soggetto Capofila, nei termini di cui all’art. 16, comma 1, del D.M. 593/2016 e relative Linee Guida di cui al D.D. 2759 del 13 ottobre 2017 citato nelle Premesse mediante l’utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la complessiva documentazione relativa alla singola spesa, completa di avvenuta effettiva quietanza;
   e) produrre, per il tramite del Soggetto Capofila, tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal MIUR, come previsto dall’art. 17, comma 3 del D.M. 593/2016;
   f) comprovare l’avvenuto conseguimento di tutti gli obiettivi di ricerca previsti dal Capitolato Tecnico e la realizzazione del Progetto, emettendo per il tramite del Soggetto Capofila, all’esperto tecnico–scientifico, all’esperto economico-finanziario, una relazione tecnica – unica per tutti i Partner di Progetto - relativa all’ultimo periodo di avanzamento e all’intero programma svolto, comprendente il rendiconto dei costi dell’ultimo periodo nel rispetto delle modalità indicate dal MIUR (la “Relazione Finale”);
   g) produrre tempestivamente le dichiarazioni e gli aggiornamenti resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
   h) consentire - anche per conto dei soggetti con i quali intercorrano rapporti di cointeressenza con i Partner dei Progetti (ad es. soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) **-** la verifica del corretto utilizzo dell’Agevolazione, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all’art. 16 del presente

Disciplinare, sia tenendo una separata evidenza amministrativo-contabile delle spese sostenute per il Progetto, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico;

i) tenere a disposizione del MIUR, per ulteriori 5 anni dalla data dell'ultima erogazione sul Progetto, tutta la documentazione sopra indicata;
j) comunicare, tramite il Soggetto Capofila, al MIUR l'assunzione di ogni decisione e/o delibera comportante eventuali modifiche societarie di ciascun soggetto della compagine (ad esempio, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, etc.), nonché ogni variazione degli organi amministrativi;
k) rispettare la normativa applicabile in materia di tracciabilità di flussi finanziari, altresì dedicando apposito c/c al Progetto ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
l) tenere specifica separata evidenza contabile desumibile da sistemi informatici che consentano di ottenere, in ogni momento, estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti il Progetto;
m) garantire la massima pubblicità, opportunamente documentabile, dell'intervento comunitario, così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in merito a informazioni e pubblicità e in considerazione delle responsabilità dei Partner del Progetto a riguardo;
n) partecipare a eventi divulgativi promossi dal MIUR, ovvero contribuire a pubblicazioni dello stesso;
o) tenere presso il Soggetto Capofila copia di tutta la documentazione tecnica e contabile di cui al presente articolo.
p) Rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal bando internazionale, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura delle informazioni richieste relativamente ai monitoraggi periodici e finali disposti dall'iniziativa internazionale, inclusa la partecipazione ad eventuali riunioni o eventi ad hoc, e la partecipazione ad eventuali eventi divulgativi. Inoltre, per i progetti cofinanziati con fondi europei, è necessario fornire tutte le informazioni richieste nel corso di eventuali audit e controlli disposti dalla Commissione europea.

2. Il Soggetto Capofila, oltre agli obblighi enumerati al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2016 si obbliga anche:
   a) a rappresentare i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;
   b) a presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
   c) a richiedere, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;
   d) ad effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto di ricerca;
   e) a sottoscrivere, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o Beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero;
   f) a presentare la richiesta di rimodulazione nei casi di variazioni soggettive e/o oggettive;
   g) ad assolvere eventuali ulteriori compiti, assumendo altresì eventuali ulteriori poteri conferiti, qualora previsti dal singolo bando/avviso.

ART. 4
MODALITA' E CONDIZIONI DI EROGAZIONE

1. Le erogazioni, ovvero l'avvio delle attività di rendicontazione, sono subordinate alla conclusione delle procedure di accettazione da parte del/i Soggetto/i Beneficiario/i, [**EVENTUALE**: per il tramite del Soggetto Capofila,] conseguenti all'adozione del Decreto di concessione, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 593/2016. L'accettazione del Decreto è da formalizzarsi mediante la firma e la trasmissione al MIUR dell'atto d'obbligo e di accettazione allegato al presente Disciplinare (allegato "A"), con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.M. 593/2016.
2. L'erogazione dell'agevolazione è, inoltre, subordinata al corretto adempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) e di tutti gli altri previsti dalle legge e dai regolamenti vigenti in materia, nazionale e comunitaria, ivi compresi i controlli previsti in materia.
3. Ciascuna erogazione sarà progressivamente disposta in relazione allo stato di realizzazione delle Attività Progettuali e alla tempestiva rendicontazione dei costi ritenuti ammissibili e delle spese effettivamente sostenute, quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, in base alle percentuali di intervento che saranno riportate nel Decreto di Concessione. Ai fini dell'Agevolazione, il MIUR adotta le proprie determinazioni conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.M. 593/2016, sulla base degli esiti delle valutazioni, da parte degli esperti tecnico-scientifici e degli esperti economico-finanziari, di congruità, di pertinenza e di ammissibilità amministrativa della documentazione di ciascuna singola spesa progettuale (prevista dall'art. 3, comma 1, lettera d) del presente Disciplinare), completa di avvenuta effettiva quietanza, prodotta dal/i Soggetto/i Beneficiario/i mediante il Soggetto Capofila, il MIUR effettua le erogazioni di quanto spettante.
5. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei seguenti punti a), b) e c), salvo l'erogazione finale del solo contributo nella spesa (ove non vi sia credito agevolato), che è subordinata a quanto previsto nei soli punti a) e b):
   a) al permanere della piena capacità giuridica del Soggetto Beneficiario; qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al R.D. n. 267 del 16/3/1942 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. n. 270 del 8/7/1999 e successive modificazioni, il MIUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;
   b) alla insussistenza di situazioni di morosità di cui al D.M. 593/2016;
   c) al permanere, relativamente alla situazione economico-finanziaria del Soggetto Beneficiario, del rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato (ove prevista tale modalità di valutazione economico finanziaria da avvisi), in virtù di quanto previsto dell'art. [•] dell'*Avviso* [adeguare secondo modalità di valutazione previste dall'Avviso]; in caso di mancata rispondenza del suddetto parametro, l'erogazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema fornito dal MIUR, come previsto dall'art. 12 del presente Disciplinare.
6. Le erogazioni, ivi compresa quella in forma di anticipazione, sono disposte ai termini e alle condizioni di cui al D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.
7. Qualora venga accertato dal MIUR che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel Decreto di Concessione, ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non

ammissibili all'agevolazione, il MIUR avrà diritto di operare un conguaglio, portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, i Soggetti Beneficiari dovranno restituire, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MIUR, l'accertata eccedenza, maggiorata, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.

8. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede al recupero delle somme erogate attraverso:
   a) il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione, mediante somme a favore del Soggetto Beneficiario, maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
   b) la revoca delle agevolazioni e il recupero delle somme erogate, attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
9. Ciascuna erogazione, comprese quelle a titolo di anticipazione, resta incondizionatamente subordinata all'effettiva attribuzione di disponibilità delle risorse a valere sui fondi che finanziano l'intervento.

ART. 5
EVENTUALI ANTICIPAZIONI

1. All'atto della decretazione di concessione dell'agevolazione, opportunamente registrata dai competenti organo di controllo, e previa sottoscrizione e trasmissione al MIUR dell'atto d'obbligo di accettazione del Disciplinare (Allegato "A"), come previsto dal precedente articolo 4, comma 1, il Soggetto Beneficiario, [**EVENTUALE**: il Soggetto Capofila] munito della prevista documentazione ai fini dell'erogazione, può chiedere un'anticipazione, nella misura stabilita nei singoli bandi/avvisi/call.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni richieste dal Soggetto Beneficiario privato, le stesse devono essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

ART. 6
COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI

In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il Soggetto Capofila è obbligato a darne tempestiva comunicazione al MIUR, il quale procederà per la necessaria preventiva autorizzazione. Potranno essere valutate esclusivamente le varianti di cui all'art. 14 del D.M. 593/2016 e delle relative Linee Guida che siano preventivamente autorizzate, ove necessario, dalla Struttura di Gestione dell'Iniziativa Internazionale. L'eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del MIUR, formerà parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. Resta inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del Soggetto/i Beneficiario/i o di mancata approvazione del MIUR su tali modifiche, il MIUR medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 14 del presente Disciplinare.

ART. 7
RIMBORSO E INTERESSI

I Soggetti Beneficiari non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4, e nel successivo art. 14 per il caso di revoca del finanziamento. Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito agevolato, si precisa quanto segue:

- il finanziamento stesso non può avere una durata superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a cinque anni dalla data del Decreto di concessione;
- ai fini del calcolo della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare (con scadenza 1 gennaio/1 luglio) in cui cade la data del Decreto;
- il periodo di ammortamento ha come prima scadenza la seconda scadenza semestrale successiva alla effettiva conclusione del Progetto.

In considerazione di quanto sopra il periodo di preammortamento avrà come prima scadenza il … e come ultima scadenza – calcolata sulla base della data di conclusione del Progetto indicata nel precedente art. 2, punto 6. di questo Disciplinare – il .... (gg/mm/aa); il periodo di ammortamento avrà come prima scadenza - calcolata sulla base della suddetta data di conclusione del Progetto – il …… e come ultima data scadenza – calcolata tenendo conto della durata massima di 10 anni del finanziamento, il ….. . Fermo restando che le obbligazioni relative al rimborso vengono assunte dal Soggetto Beneficiario [**EVENTUALE:** dai Soggetti Beneficiari, ciascuno in ragione della propria quota,] gli/lo stessi/o si obbliga/no a restituire il capitale alle scadenze semestrali del 1 Gennaio e del 1 Luglio di ogni anno in conformità ai suddetti criteri nonché a corrispondere, su ciascuna somma erogata e dalla data di erogazione stessa, alle suddette scadenze, gli interessi posticipati al tasso del 0,25% semestrale (pari al 50% del tasso di cui al punto 8 del precedente art. 2) e calcolati per 360 giorni, divisore 360 (commerciale/commerciale). Resta inteso che, fermo restando che il periodo di preammortamento non può essere superiore a 5 anni, la proroga del termine del Progetto comporta la corrispondente posticipazione della prima rata di ammortamento, ferma restando la scadenza dell'ultima rata; mentre, in caso di anticipo del termine del Progetto, resta ferma la durata dell'ammortamento, con conseguente anticipo delle scadenze di rimborso. L'ammontare definitivo delle singole rate e il relativo piano dei pagamenti (che potrà essere eventualmente frazionato in più piani, corrispondenti alle singole erogazioni effettuate a ciascun Soggetto Beneficiario) risulterà nel piano di ammortamento prodotto dal MIUR a fronte dell'erogazione del saldo finale, che i Soggetti Beneficiari del credito agevolato con il presente atto accettano fin d'ora, ciascuno per la propria quota. Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al MIUR di revocare l'agevolazione con le conseguenze di cui al successivo art. 14. Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della L. 24.01.1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno, comunque, dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito. Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico del/i Soggetto/i beneficiari dovranno essere eseguiti nei confronti del MIUR tramite versamento nello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che verrà comunicato al MIUR all'atto della prima erogazione.

ART. 8
EVENTUALE RESTITUZIONE

1. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme di rispettiva pertinenza percepite, nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e dal Disciplinare ed, in particolare, secondo quanto stabilito al precedente art. 4 e nel successivo art. 14 per il caso di revoca dell'Agevolazione.
2. Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora, aumentato di tre (3) punti percentuali.

ART. 9
INCUMULABILITA'

Ciascun/il Soggetto Beneficiario dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui all'art. 1, comma 1 del presente Disciplinare, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici regionali, nazionali od internazionali [**EVENTUALE**: ad esclusione di quelli concessi dall'Iniziativa internazionale ….. per lo stesso Progetto] e si impegna a comunicare al MIUR e al soggetto esperto economico-finanziario [**EVENTUALE**:, per il tramite del Soggetto Capofila,] eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo Progetto, per i provvedimenti che il MIUR intenderà adottare.

ART. 10
RISULTATI DELLA RICERCA

1. Ciascun/il Soggetto Beneficiario è proprietario dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente Disciplinare. [**EVENTUALE**: Resta salva la facoltà dei Soggetti Beneficiari di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti Beneficiari. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 3].
2. Il Soggetto/i Beneficiario/i si impegna/impegnano a sfruttare i risultati del Progetto, ciascuno secondo le proprie caratteristiche e finalità statutarie; in mancanza, il MIUR, anche su indicazione del soggetto esperto economico-finanziario, avrà facoltà di revocare il Finanziamento, con le conseguenze di cui al successivo art. 14.
3. Il Soggetto/i Beneficiario/i si impegna/impegnano a indicare in qualsiasi comunicazione pubblica da esso/loro effettuata e riguardante il Progetto, che lo stesso è stato svolto con il contributo finanziario del MIUR, dell'Iniziativa internazionale e, nel caso di progetti cofinanziati, dell'Unione europea.

ART. 11
PRIVILEGIO GENERALE

I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad

eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

ART. 12
GARANZIE

1. Qualora, prima di ogni singola erogazione, la verifica di cui all'art. 4 comma 5 lettera c) del presente Disciplinare dia esito negativo, l'erogazione (ad eccezione dell'erogazione a saldo per i casi di finanziamento esclusivo in forma di contributo alla spesa) dovrà essere assistita da apposita garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema approvato dal MIUR, di importo pari all'intera quota di agevolazione spettante al Soggetto che non rispetta il parametro, come previsto dall'art. 10 comma 1 del D.M. 593/2016. Tale garanzia dovrà rimanere ferma ed efficace fino alla verifica conclusiva del corretto svolgimento del Progetto. In caso di garanzia prestata per somme erogate a titolo di credito agevolato la stessa dovrà essere efficace fino all'effettiva conclusione del piano di ammortamento. In mancanza, sarà facoltà del MIUR, anche su indicazione dell'esperto economico–finanziario, di revocare - in tutto o in parte - l'intera Agevolazione con le conseguenze di cui all'art. 14.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove richieste dal Soggetto Beneficiario privato, come previsto dal precedente articolo 5, comma 2, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento. N.N. Nel caso di finanziamenti a valere anche sulla Programmazione PON 2014/2020, anche i soggetti pubblici dovranno prestare, ai fini dell'anticipazione, idonea forma di garanzia.

ART. 13
INTERRUZIONE

1. Nei casi di interruzione del Progetto per motivi tecnici, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del D.M. 593/2016, ove consentito dalle norme vigenti, regolamentari e di prassi, il MIUR si avvarrà della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del/dei Soggetto/i Beneficiario/i. In tale caso il/i Soggetto/i Beneficiario/i avrà/avranno diritto al valore della ricerca eseguito e risultato ammissibile, così come valutato dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.
2. Nel caso in cui il/i Soggetto/i Beneficiario/i abbia/no usufruito di un'anticipazione, l'importo dell'Agevolazione spettante, sulla base dei costi ammissibili, verrà computato in detrazione fino all'assorbimento ed estinzione dell'anticipazione. L'eventuale importo dell'anticipazione erogato al/ai Soggetto/i Beneficiario/i e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell'interruzione dovrà essere rimborsato.

ART. 14
REVOCA

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del MIUR, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:

a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l'apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;
b) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
c) mancata realizzazione del Progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto e dal Capitolato tecnico, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio del Progetto nei termini indicati dal bando/Avviso; mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del Progetto; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale.
d) tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti in materia, anche regolamentari, dal bando/Avviso e successivi atti collegati.

2. Nei casi di morosità del Soggetto Beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il MIUR procede con una richiesta di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro trenta giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il MIUR procede a recuperare il credito vantato. Nel caso di Progetto concluso, il MIUR dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il MIUR dispone la revoca totale del provvedimento di concessione, con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
3. Con riguardo alle procedure fallimentari e alle altre procedure concorsuali, nel caso di progetto concluso il MIUR dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il MIUR dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, nel caso di progetto concluso, il Soggetto Beneficiario avrà diritto, altresì, alla parte di contributo alla spesa autorizzato, ma non erogato all'atto della revoca, laddove la mancata erogazione sia stata determinata da perenzione amministrativa e/o carenza di liquidità di cassa e/o qualsiasi altra motivazione imputabile al MIUR.
5. Qualora il MIUR disponga la revoca – totale o parziale [EVENTUALE: a carico di tutti o di alcuni Soggetti Beneficiari] del finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo [EVENTUALE: a carico del/i Soggetto/i nei cui confronti detta revoca è disposta] del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal MIUR – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati e calcolati come di seguito specificato avuto riguardo delle Linee Guida, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs.123/98. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto Beneficiario, lo stesso dovrà versare al MIUR l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR.
6. Gli interessi di revoca decorrono dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti del decreto di revoca fino all'effettiva restituzione delle somme dovute. I soggetti che alla data di adozione del provvedimento di revoca risultano morosi nei confronti del Ministero sono tenuti

anche al versamento degli interessi di mora maturati fino alla data di registrazione del provvedimento stesso.

7. Resta fermo che per conclusione del Progetto si intende il compimento di tutte le attività progettuali, ivi incluse le relazioni dell'esperto tecnico-scientifico e economico-finanziario che confermino il buon esito della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un'attività di verifica finale da parte di un'apposita commissione, il MIUR riterrà concluso il Progetto all'esito della medesima verifica.
8. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attività progettuali si siano concluse positivamente prima dell'avvio della procedura, se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca della concessione. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sarà riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attività si siano concluse positivamente, si può procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo, maggiorato degli interessi di revoca. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.
9. In caso di revoca dell'Agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

ART. 15
SURROGAZIONE E REGRESSO

1. Ciascun Soggetto Beneficiario rinuncia ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del MIUR, il diritto di surrogazione e/o il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente Disciplinare e/o per precedenti Agevolazioni altrimenti concesse, assunte e/o garantite fino a che il MIUR non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio), derivante sia dal presente che dai precedenti contratti e/o disciplinari stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del MIUR, di qualunque provenienza.

ART. 16
CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, il MIUR può disporre controlli e ispezioni direttamente o indirettamente. In particolare, l'esperto economico-finanziario e/o l'esperto-tecnico Scientifico potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto [**EVENTUALE SOLO SE PREVISTO NELL'AVVISO**: e con l'industrializzazione dei risultati], restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, le Unità di controllo dell'iniziativa internazionale, l'esperto economico-finanziario e l'esperto tecnico-scientifico manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/i Soggetto/i

Beneficiario/i, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i Soggetto/i Beneficiario/i.

2. Compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, l'esperto economico finanziario e/o l'esperto tecnico-scientifico manterranno la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i Beneficiario/i circa notizie e/o dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/dai Soggetto/i Beneficiario/i.
3. Il/Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai predetti soggetti, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant'altro necessario.
4. Al fine di consentire anche tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, il/ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria allo scopo. Verifiche e controlli *in loco* potranno essere altresì effettuati da funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.

ART. 17
OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI

Qualunque contestazione e/o eccezione sia mossa dal/i Soggetto/i Beneficiario/i e/o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento e/o fondare la pretesa per sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal/dai Soggetto/i Beneficiario/i con il presente Disciplinare.

ART. 18
NORMATIVA NAZIONALE ED UNIONALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale con particolare riferimento alla disciplina in tema di agevolazioni alla Ricerca industriale di cui al D.M. 593/2016 e ai regolamenti attuativi e circolari;
2. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di appalti pubblici di servizi e forniture. In particolare, in materia di informazione e pubblicità, il/i Soggetto/i Beneficiario/i è/sono tenuto/i a rispettare gli adempimenti di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
3. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto inoltre ad applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento.
4. Qualora venissero applicate al/ai Soggetto/i Beneficiario /i sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell'art. 36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii., e/o dal D.Lgs.dell'11 aprile 2006, n. 198) il MIUR avrà facoltà di revocare l'Agevolazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano tutte le Leggi e i Regolamenti di fonte comunitaria e nazionale ed altri provvedimenti applicabili.

ART. 19
ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell'attuazione del Progetto, per ogni comunicazione:
   - Il Soggetto Beneficiario ……………. elegge domicilio presso la propria sede in ……….... Via …………..…. n. …;
     [**EVENTUALE**: ciascun Soggetto Beneficiario elegge domicilio presso la sede del Soggetto Capofila……indicata nell'Atto di Obbligo di accettazione del Disciplinare in …… Via ………….…… n. .. .
   - Il soggetto convenzionato economico-finanziario [**EVENTUALE:** Invitalia S.p.A.] elegge domicilio presso la propria sede in …. Via ………..…. n. .. ,

   e tutti, in mancanza, presso il Comune delle rispettive Città, ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. .

2. Il soggetto convenzionato economico-finanziario [**EVENTUALE:** Invitalia S.p.A.] o il MIUR potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale del/i Soggetto/i beneficiario/i.

ART. 20
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 21
SPESE E ONERI

1. Le spese del Disciplinare, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che il MIUR dovesse sostenere, in dipendenza del presente atto e/o della sua esecuzione e/o estinzione, sono interamente a carico del/dei Soggetto/i Beneficiario/i, in via solidale, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al MIUR di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art.14.
2. Le somme eventualmente dovute dal/i Soggetto/i Beneficiario/i al MIUR, per effetto del presente Disciplinare, saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo del/i Soggetto/i Beneficiario/i.
3. Il Disciplinare e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento e alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973, n. 601.

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO "A"

ATTO D'OBBLIGO E DI ACCETTAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE CONCESSA DAL MIUR A VALERE SUI FONDI FAR/FIRST/ …. IN FAVORE DEI PROGETTI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.M. 593/2016, PRESENTATI SULL'AVVISO INTEGRATIVO D.D. N. __ DEL _______/ CALL ____________

Visto il Decreto Direttoriale n. _________del _____________(registrato alla Corte dei Conti il _______ con il numero____), (in seguito denominato "Decreto di concessione") con il quale il Progetto avente codice identificativo ______ dal titolo " ____________" (di seguito "Progetto"), è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull'Avviso integrativo n. ___ del ____________/ Call _____________ (l'"Avviso") e il Disciplinare di concessione delle agevolazioni (in seguito denominato "Disciplinare"), allegato al predetto Decreto di concessione, di cui a propria volta il presente Atto d'obbligo e di accettazione (di seguito "Atto d'obbligo ") costituisce allegato, il sottoscritto:

Nome e Cognome ____________________________ nato a___________ (____), il _________ e residente a _____________ in Via ______________, codice fiscale ___________________, in qualità di rappresentante legale del Soggetto Capofila nell'ambito del predetto Progetto in virtù dei necessari poteri conferitigli dai Soggetti Beneficiari giusta procura speciale notarile __________ (indicare gli estremi dell'atto della procura notarile)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ANCHE IN NOME E PER CONTO DI CIASCUNO DEI SOGGETTI BENEFICIARI, DI

1. Aver preso visione del Decreto di concessione sopra richiamato e della "scheda analitica dei costi"(la "Scheda")allegata al predetto Decreto relativa al Progetto, contenente l'evidenza dei costi ammessi e dell'agevolazione concessa, e di accettarne espressamente ed integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste;
2. Aver preso visione del Disciplinare in premessa e di accettarne espressamente ed integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste nonché tutti gli obblighi e condizioni imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
3. Accettare, per l'effetto:
   - ✓ l'agevolazione concessa dal MIUR, a valere sui Fondi FAR/FIRST/ ….. , fino ad un importo massimo complessivo di Euro _______,00 (lettere)in forma di contributo nella spesa, [**EVENTUALE**: e fino ad un importo massimo complessivo di Euro _______ ,00 (lettere) in forma di credito agevolato];
4. Non beneficiare, in relazione al medesimo Progetto e costi oggetto del presente finanziamento, di ulteriori finanziamenti a valere su altri programmai regionali, nazionali e/o comunitari ovvero indicare quali: _____;

5. Ben conoscere la normativa e disciplina dei fondi anche regolamentare di prassi, le Linee Guida al D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie" (approvate dal MIUR con D.D. n. 2759 del 13.10.2017) e le Procedure Operative per il finanziamento dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del D.M. 593/2016 (approvate dal MIUR con D.D. n. ____ del ____) le quali, pur non allegate al presente disciplinare, ne formano parte integrante;
6. Impegnarsi ad eseguire il Progetto nei tempi, modi e forme previste dai predetti atti e provvedimenti nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali;
7. Impegnarsi alla restituzione delle somme ricevute a titolo di Credito Agevolato nei termini di cui al decreto Disciplinare e al piano di ammortamento prodotto dal MIUR;
8. Impegnarsi alla restituzione delle somme di finanziamento ricevute per la realizzazione del progetto in caso di revoca, anche parziale, del finanziamento nelle ipotesi descritte dal Disciplinare;
9. Voler ricevere gli accrediti relativi ai rimborsi di cui all'articolo 3 lett. d) del Disciplinare:
   - Soggetto Capofila ……………………………… (indicare denominazione), sul conto corrente …..……………………, IBAN………………………………….., acceso presso la Banca/Ufficio postale ………………, Agenzia………….., Via ……………………..……, Città……………., intestato a …………………….……. Codice IBAN …………………………; [conto corrente dedicato al progetto]

   - Soggetto Beneficiario …………………………… (indicare denominazione), sul conto corrente …..……………………, IBAN………………………………….., acceso presso la Banca/Ufficio postale ………………, Agenzia………….., Via ……………………..……, Città……………., intestato a …………………….……. Codice IBAN …………………………; [conto corrente dedicato al progetto]

   - Soggetto Beneficiario …………………………… (indicare denominazione), sul conto corrente …..……………………, IBAN………………………………….., acceso presso la Banca/Ufficio postale ………………, Agenzia………….., Via ……………………..……, Città……………., intestato a …………………….……. Codice IBAN …………………………; [conto corrente dedicato al progetto]

10. ai fini dell'esecuzione del presente Atto, del Disciplinare e del Decreto di Concessione, oltre che di ogni altro obbligo ad essi inerente e/o conseguente, dichiara di eleggere domicilio[residenza del Soggetto Capofila]:
    alla Via …………………………………………………….……., Città……………………..…,
    CAP …..…, tel. ………..…, email/PEC …………………...………..… .

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto, ciascun Soggetto Beneficiario, in considerazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., consente il trattamento dei propri dati personali.

_________ (città), lì _______

Soggetto Capofila

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 1 (Oggetto del disciplinare); 2 (Termini dell'agevolazione); 3 (Obblighi dei soggetti beneficiari); 4 (Modalità e condizione di erogazione); 5 (Eventuali anticipazioni); 6 (Comunicazione di mancata esecuzione, modifiche e varianti); 7 (Rimborso e interessi); 8 (Eventuale restituzione); 9 (Incumulabilità); 10 (Risultati della ricerca); 11 (Privilegio generale); 12 (Garanzie); 13 (Interruzione); 14 (Revoca); 15 (Surrogazione e regresso); 16 (Controlli e ispezioni); 17 (Obblighi dei soggetti finanziati in caso di contestazioni); 18 (Normativa nazionale e unionale); 19 (Elezione di domicilio); 20 (Foro competente); 21 (Spese e oneri).

Soggetto Capofila

SESSIONE II
NOTE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

1.1 Domanda di finanziamento (All.0 e All.1)

La domanda di finanziamento deve essere sottomessa al MIUR solo ed esclusivamente dai partner italiani che richiedono il finanziamento al MIUR.

Posto che il partenariato nazionale (italiano) del progetto può essere composto da uno o più soggetti, la domanda di finanziamento (All.1), e tutti gli allegati previsti a completamento della stessa, deve essere compilata da ciascuno dei proponenti su propria carta intestata, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile, con esclusivo riferimento alle attività di specifica competenza.

Bando organizzato su due fasi,
Entro la data di scadenza della prima fase (pre-proposal), fatte salve diverse indicazioni fornite nell'Avviso integrativo (ove presente), ciascuno dei proponenti nazionali deve presentare al MIUR la propria domanda di finanziamento (All.1) corredata da tutti gli allegati dalla stessa previsti. Tutte le suddette domande saranno inserite nel sistema informatico, in uno con i relativi allegati, a cura del soggetto capofila che le trasmetterà con apposita elencazione tramite l'All. 0. Il soggetto capofila, in questa fase, potrà essere individuato anche mediante apposita delega da parte dei legali rappresentanti degli enti facenti parte del raggruppamento, accompagnata da documento di identità dei sottoscrittori.

Per la seconda fase (full proposal), fatte salve diverse indicazioni fornite nell'Avviso integrativo (ove presente), su richiesta del MIUR:

a) *Se la compagine di progetto è plurima*, i proponenti individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila (già in precedenza delegato) che li rappresenta tutti nei rapporti con il Ministero. **Il soggetto capofila provvede a presentare,** attraverso il supporto di strumenti informatizzati e conformemente ai termini e alle modalità richieste dall'Avviso integrativo, **i seguenti documenti**:
   - Atto di procura notarile di rappresentanza;
   - Il soggetto proponente;
   - Il capitolato tecnico sottoscritto;
   - Lo schema di disciplinare nella forma predisposta dal Ministero, firmato per accettazione.

b) *Nel caso di singolo soggetto proponente*, lo stesso presenta al MIUR, attraverso il supporto di strumenti informatizzati e conformemente ai termini e alle modalità richieste dall'Avviso integrativo, i seguenti documenti:
   - Il soggetto proponente;
   - Il capitolato tecnico sottoscritto;
   - Lo schema di disciplinare nella forma predisposta dal Ministero firmato per accettazione.

<u>Bando organizzato su una singola fase</u>

a) *<u>Se la compagine di progetto è plurima</u>*, è compito del soggetto capofila del partenariato proponente trasmettere al MIUR la domanda di finanziamento (All.1) di ciascuno dei soggetti proponenti, completa di tutti gli allegati dalla stessa previsti, utilizzando la lettera di trasmissione All.0, alla quale devono essere altresì allegati i seguenti documenti:
   - Atto di procura notarile di rappresentanza;
   - Il soggetto proponente;
   - Il capitolato tecnico sottoscritto;
   - Lo schema di disciplinare nella forma predisposta dal Ministero firmato per accettazione.

L'invio della suindicata documentazione deve avvenire attraverso il supporto di strumenti informatizzati e conformemente ai termini e alle modalità richieste dall'Avviso integrativo, entro la scadenza prevista.

b) *<u>Nel caso di singolo soggetto proponente</u>*, lo stesso trasmetterà al MIUR la domanda di finanziamento (All.1) corredata da tutti gli allegati previsti dalla stessa, ivi compreso il soggetto proponente, il capitolato tecnico sottoscritto e lo schema di disciplinare firmato per accettazione.

1.2 Dichiarazioni del soggetto richiedente (All.2)

- Nel caso di proponenti appartenenti alla categoria organismo di ricerca, si applica la definizione di cui all'art. 2 comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

  «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- Nel caso di proponenti appartenenti alla categoria impresa, si applica la definizione di PMI prevista ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

1.3 Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria (All.3 e All.3 bis)

La dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria (*Schema per il caso generale, All.3*) va compilata da parte di ciascuno dei soggetti proponenti privati con riferimento alla rispettiva quota di costo progettuale.

Sono previsti due parametri di misurazione:

a) Congruenza tra capitale netto e costo del progetto: CN > (CP-I)/2.
   CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti non ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.
   CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FIRST, dall'inizio dell'anno, dallo stesso soggetto richiedente;

I = valore complessivo degli interventi ministeriali, già deliberati ovvero da calcolarsi nella misura minima prevista nell'Avviso integrativo di riferimento per il corrente progetto, computato con riferimento a tutti i progetti presentati a valere sul FIRST, dall'inizio dell'anno, dallo stesso soggetto richiedente.

b) Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$.
OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C 16 dello schema del conto economico del codice civile.
F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

I soggetti privati sono tenuti a valorizzare le suindicate formule sostituendo ai parametri riportati in ciascuna di esse, i corrispondenti valori tratti dai dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci ovvero, per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, i valori tratti dal bilancio riportato nel modello presentato in occasione dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Nel caso di proponenti di recente costituzione, che alla data di presentazione della domanda di finanziamento non dispongono di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci, ovvero per le società che non sono tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, è prevista la compilazione della dichiarazione di affidabilità economico finanziaria con riferimento al solo parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto (*Schema per i casi particolari, All. 3 bis*).

La suindicata semplificazione è prevista anche per i soggetti privati che, successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci (ovvero successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale), sono stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale quali acquisizioni, cessioni, affitti di rami di azienda, di rilevante impatto sull'assetto stesso. Tali modifiche devono essere brevemente descritte.

Non rientrano invece nelle modifiche sostanziali di assetto le variazioni della forma giuridica, della compagine sociale e del capitale sociale. Le prime due hanno rilievo solo se eventualmente comportino l'inammissibilità del soggetto richiedente.

Con riferimento agli Organismi e agli Enti di Ricerca di diritto privato, la valutazione sulla solidità e l'affidabilità economico-finanziaria è effettuata verificando i medesimi parametri. Nel caso in cui gli organismi non siano soggetti alle disposizioni codicistiche in tema di redazione del bilancio, i parametri saranno determinati sulla base dei saldi contabili di fine anno, presenti nei documenti obbligatori dell'Organismo o dell'Ente di ricerca, per le corrispondenti voci, tenuto conto del relativo status giuridico e natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). In particolare si precisa che, per voce corrispondente al Capitale netto si intende la differenza tra totale delle attività e totale delle passività aziendali, escludendo dalle prime i crediti per versamenti ancora dovuti dai soci/partecipanti, e per voce corrispondente alle immobilizzazioni si intende il valore contabile degli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente all'interno dell'entità.

1.4 Dichiarazione di impegno a fornire una polizza fideiussoria (All.4)

La dichiarazione di impegno a fornire una polizza fideiussoria è necessariamente da compilare nel caso in cui il proponente privato non soddisfi anche uno solo dei due i criteri di affidabilità economico-finanziaria misurati come descritto nel precedente punto 1.3.

La sottoscrizione di tale dichiarazione si rende necessaria in quanto, qualora il soggetto sia carente dei requisiti economico-finanziari, è ugualmente possibile l'accesso alle agevolazioni a condizione che venga prodotta una polizza di garanzia in conformità allo schema approvato dal MIUR.

1.5 Dichiarazione di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza" (All.5)

Per i proponenti "organismo di ricerca", è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione di conformità ai requisiti di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza previsti dall'art. 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

Alla dichiarazione di conformità va allegata copia dello statuto del dichiarante nel quale siano chiaramente esplicitati i previsti requisiti.

1.6 Tabella dei costi ammissibili (All.6)

Ciascuno dei proponenti deve compilare la tabella dei costi ammissibili con esclusivo riferimento alle attività di propria competenza, imputando separatamente i costi per le attività di ricerca fondamentale (RF), di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di sviluppo sperimentale (SS).

Pertanto il soggetto beneficiario, in sede di attuazione progettuale, deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle tre tipologie di attività e, in particolare, deve dotarsi di un apposito sistema di contabilità industriale che utilizzi, per la rilevazione dei costi di RF, commesse diverse da quelle destinate alla rilevazione dei costi di RF, di RI, e di SS.

Il valore dei costi riferiti alle attività di SS non deve essere preponderante rispetto ai costi delle attività di RF e di RI, ovvero la somma dei costi di RF e di RI deve essere superiore ai costi di SS.

Nella tabella dei costi NON devono essere riportati i finanziamenti richiesti al MIUR né la quota dei costi che rimane a carico del proponente ma soltanto i costi complessivi per l'esecuzione delle attività di ricerca previste dal progetto. Da questi costi sarà poi calcolato il finanziamento spettante, moltiplicando il totale per ciascuna tipologia di attività per la rispettiva percentuale di finanziamento riportata nel bando.

Le attività cui sono riferiti i costi progettuali si articolano attraverso categorie di voci di spesa, come da tabella fornita nell'avviso integrativo.

Tutti i costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
L'IRAP non è considerato un costo ammissibile.

La puntuale disamina dei criteri di ammissibilità delle spese è comunque riservata alle verifiche espletate di volta in volta dall'esperto tecnico-scientifico e dagli esperti economico-finanziari.

Una descrizione delle tipologie di attività di ricerca e delle voci di costo ammesse è fornita nelle pagine seguenti.

Definizione delle attività finanziabili

Il MIUR interviene a sostegno dell'attività di **ricerca fondamentale** (RF) e di **ricerca industriale** (RI). L'intervento di sostegno può estendersi anche a **non preponderanti** attività di **sviluppo sperimentale** (SS).

La definizione delle tre tipologie di attività prima citate è determinata dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art 2, commi 84, 85 e 86 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:

- **Ricerca fondamentale**: (Art. 2 comma 84) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- R**icerca industriale:** (Art. 2 comma 85) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- **Sviluppo sperimentale; (**Art. 2 comma 86): l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

  Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

  Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Definizione dei costi ammissibili (con dettaglio da rilevare da consultazione del D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, delle Linee guida al D.M. 593/2016 “*Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie*” (D.D. n. 2759 del 13.10.2017), e dei singoli Avvisi integrativi)

Personale	Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché addetti al progetto di ricerca.
Strumenti e attrezzature	Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per il progetto durante il loro intero ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
Consulenze e servizi equivalenti	Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.
Spese generali	Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto.
Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi	Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto.

18A04318

DECRETO 14 giugno 2018.

Rettifica del bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - triennio 2018-2020.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113 e successive modificazioni, recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita «Legge n. 113/91»);

Considerato che l'art. 1, comma 1 della legge n. 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che la legge n. 113/91 prevede quale strumento di intervento per la realizzazione delle proprie finalità, tra gli altri il «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3 della legge che disciplina le modalità di accesso al contributo triennale di funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, previo inserimento in una Tabella da emanarsi con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/91 e acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90 recante, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2016 n. 323, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016, n. 1-2871 istitutivo della Tabella triennale per il periodo 2015-2017;

Ritenuto pertanto di dover provvedere al rinnovo della Tabella triennale per il triennio 2018-2020 con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 113/1991;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2017, n. 507, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/91;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 marzo 2018 n. 191, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2018 n. 1-526, con il quale è stato ripartito, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 113/91, lo stanziamento per l'anno 2018, pari ad € 8.028.092,00 tra i seguenti strumenti di intervento:

€ 5.916.010,30 per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2018-2020 di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/91;

€ 800.000,00 per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/91;

€ 1.300.000 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'art. 2-*ter* della legge n. 113/91;

€ 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/91.

Considerato quindi che le risorse disponibili per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2018-2020 di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/91 ammontano a complessivi € 5.916.010,30

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca n. 1410 del 5 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2018, recante Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi triennio 2018-2020;

Atteso che nell'articolato del suddetto decreto n. 1410 del 5 giugno 2018 sono stati riscontrati refusi/errori materiali i quali non incidono sulla sostanza del provvedimento sopracitato in relazione ai quali, tuttavia, si ritiene di dover procedere ad una correzione dei suddetti refusi/errori materiali.

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3, comma 2, lett. *c)* «Relazione analitica sull'attività svolta nel triennio 2015-2018» è modificato come segue: art. 3, comma 2, lett. *c)* «Relazione analitica sull'attività svolta nel triennio 2015-2017».

2. Il comma 3 dell'art. 7 è modificato in comma 2.

3. Il comma 4 dell'art. 7 è modificato in comma 3.

4. Il comma 5 dell'art. 7 è modificato in comma 4.

Art. 2.

1. Per quanto non espressamente citato nel presente decreto resta fermo quanto disposto con il decreto del direttore generale della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca n. 1410 del 5 giugno 2018.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul sito www.miur.gov.it e sul servizio telematico SIRIO.

Roma, 14 giugno 2018

Il direttore generale: DI FELICE

18A04323

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 giugno 2018.

Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'«Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013;

Visto il decreto dirigenziale dell'11 settembre 2015 recante «Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni Cemt al maggior numero di imprese nel quadro del processo di valutazione dell'interesse degli operatori per le autorizzazioni multilaterali;

Tenuto conto che alcune imprese, assegnatarie di autorizzazioni multilaterali Cemt per mezzo del processo di graduatoria, sono risultate successivamente parzialmente rinunciatarie;

Sostanziatasi conseguentemente la disponibilità di n. 18 autorizzazioni multilaterali Cemt limitate nell'accesso ai territori nei Paesi Austria, Fed. Russa e Grecia;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto è possibile presentare domanda di assegnazione delle n. 18 autorizzazioni multilaterali Cemt disponibili, valide per l'anno 2018, limitate nell'accesso ai territori nei Paesi Austria, Fed. Russa e Grecia.

Le domande vanno presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto dirigenziale del 9 luglio 2013.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande vanno presentate presso la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, via Giuseppe Caraci 36 Roma - Palazzina D - secondo piano.

Nel caso di presentazione a mezzo plico raccomandato tramite servizio postale farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Le autorizzazioni verranno assegnate, con i medesimi criteri previsti per la redazione della graduatoria Cemt dal

decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 modificato con decreto dirigenziale dell'11 settembre 2015.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: PARENTE

18A04326

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i princìpi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 17 gennaio 2018 dal Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», con sede legale in via XXV Aprile n. 8/2 - 40016 San Giorgio di Piano (BO);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 5-6 aprile 2018 presso il Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 17 gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», con sede legale in via XXV Aprile n. 8/2 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

regolatori di crescita;

esposizione dell'operatore;

ecotossicologia;

destino e comportamento ambientale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 5-6 aprile 2018.

2. Il Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04343

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Vit.En. s.a.s.», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 24 gennaio 2018 dal Centro «Vit.En. s.a.s.», con sede legale in Via Bionzo, 13/bis – 14052 Calosso (AT);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 09-10 aprile 2018 presso il Centro «Vit.En. s.a.s.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 24 gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Vit.En. s.a.s.», con sede legale in Via Bionzo, 13/bis – 14052 Calosso (AT), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Diserbo;

Entomologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Vit.En. s.a.s.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 09-10 aprile 2018.

2. Il Centro «Vit.En. s.a.s.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04344

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agrolis Consulting S.r.l.», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 3 novembre 2017 dal centro «Agrolis Consulting S.r.l.», con sede legale in via Fontanelle, 52 - 37055 Ronco all'Adige (VR);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 20-21 aprile 2018 presso il centro «Agrolis Consulting S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 3 novembre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agrolis Consulting S.r.l.», con sede legale in via Fontanelle, 52 - 37055 Ronco all'Adige (VR), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il centro «Agrolis Consulting S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 20-21 aprile 2018.

2. Il centro «Agrolis Consulting S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04345

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Promovert Italia S.r.l.», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 6 febbraio 2018 dal Centro «Promovert Italia S.r.l.» con sede legale in via Marzabotto n. 51 - 48024 Massa Lombarda (RA);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 19-20 aprile 2018 presso il centro «Promovert Italia S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 6 febbraio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Promovert Italia S.r.l.», con sede legale in via Marzabotto n. 51 - 48024 Massa Lombarda (RA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad, ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi;

regolatori di crescita;

attivatori, bagnanti, tensioattivi, antischiuma e altri coadiuvanti in genere;

vinificazione, oleificazione, apertizzazione di frutta e ortaggi tal quali o previa trasformazione;

colture in vivaio e fuori suolo.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori

iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il centro «Promovert Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 19-20 aprile 2018.

2. Il centro «Promovert Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04346

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agrea s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 7 novembre 2017 dal Centro «Agrea s.r.l.», con sede legale in Via Garibaldi n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27 aprile 2018 presso il Centro «Agrea s.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 7 novembre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agrea s.r.l.», con sede legale in Via Garibaldi n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli attivatori, nonché i trattamenti in post-raccolta e conservazione;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi (di cui all'allegato II, parte A, così come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3);

studi ecotossicologici (di cui all'allegato II, parte B punti 8.5-8.10);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato III così come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1996, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività «Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Agrea s.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 26-27 aprile 2018.

2. Il Centro «Agrea s.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04347

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coair Società cooperativa in liquidazione», in Casalnuovo di Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recarne il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materie di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coair Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 239.634,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 1.567.028,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.250.786,00;

Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione come amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti, interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coair Società cooperativa in liquidazione», con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) (codice fiscale n. 07474081218) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Ambrosio, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 18 settembre 1944 (c.f. MBRGNN44P18H931D) ed ivi domiciliato in via G. Ammendola n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04349

DECRETO 4 maggio 2018.

Disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che dispone l'introduzione di un credito d'imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal «Piano Nazionale Impresa 4.0»;

Visto, in particolare, il comma 52 del sopracitato art. 1, che stabilisce che l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'art. 31 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti alla formazione»;

Visto, altresì, il successivo comma 55 del predetto art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito «Tuir») e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevedono, tra l'altro, la possibilità per l'Agenzia delle entrate di emanare, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Art. 2.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

2. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

3. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», così come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 3.

Attività ammissibili

1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0». Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud e fog computing;

c) cyber security;

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;

e) prototipazione rapida;

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g) robotica avanzata e collaborativa;

h) interfaccia uomo macchina;

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione digitale dei processi aziendali.

2. Con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con gli obiettivi del «Piano nazionale Impresa 4.0» potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

3. Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

4. Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma 1.

5. L'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.

6. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

2. Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5.

Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione

1. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo art. 6 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di cui al comma 1, pena lo scarto del modello F24. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art. 6. Ai soli effetti dell'individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d'imposta, le spese relative all'obbligo di certificazione contabile indicate al comma 2 si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.

5. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta è altresì sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.

Art. 6.

Obblighi documentali e dichiarativi

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Art. 7.

Controlli

1. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione e della documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all'effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.

2. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

3. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere.

Art. 8.

Cumulo

1. Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie e monitoraggio

1. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito d'imposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019, autorizzata dall'art. 1, comma 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

2. Le risorse indicate al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.

3. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2018

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 533

18A04324

DECRETO 13 giugno 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Società cooperativa Agrisil», in Cosenza e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dei verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Società Cooperativa Agrisil» con sede in Cosenza, conclusa in data 28 novembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 31 gennaio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento tali irregolarità non risultavano ancora sanate e precisamente: mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; mancato versamento del contributo ai sensi dell'art. 11, della legge n. 59/1992, per l'utile conseguito nell'esercizio 2015; scorretta tenuta e mancato aggiornamento dei libri fiscali; mancata esibizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2015 e 2016;

Considerato che dall'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza si è rilevato che l'art. 32 dello statuto sociale prevede che l'organo amministrativo sia nominato a tempo indeterminato o fino a revoca, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 936, lettera b, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che «l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma»;

Considerato, inoltre, che la cooperativa risulta gestita da un organo amministrativo monocratico nominato a tempo indeterminato in contrasto con la citata legge 2015/2017;

Considerato, altresì, che dalla consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato deposito del bilancio 2016;

Vista la nota n. 102050 trasmessa in data 14 aprile 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies*;

Preso atto che la citata nota, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente, non è stata riscontrata tramite l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni da parte della cooperativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Emanuela Iaccino;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Società Cooperativa Agrisil» con sede in Cosenza, (codice fiscale 02684550789), costituita in data 14 gennaio 2005 è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela Iaccino, nata a Roma l'8 dicembre 1975 (codice fiscale CCNMNL75T48H501T), domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera, 115, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 13 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04348

DECRETO 13 giugno 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Qesta società cooperativa», in Genova e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Qesta Società cooperativa» con sede in Genova, (c.f. n. 01924850991) conclusa in data 18 settembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 21 dicembre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 90 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento tali irregolarità non risultavano ancora sanate e precisamente: mancato pagamento del contributo di revisione relativo al biennio 2017-2018; mancata nomina di un organo amministrativo collegiale nominato per la dura di tre esercizi in ossequio alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. *b)* della legge 27 dicembre 2017;

Tenuto conto che dalla consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato deposito del bilancio d'esercizio 2016;

Vista la nota n. 128699 trasmessa via pec in data 3 aprile 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che la citata nota n. 128699 in data 3 aprile 2018, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente, non è stata riscontrata tramite l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni da parte della cooperativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Clivia Cifaldi;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministratore unico della società cooperativa «Qesta Società cooperativa» con sede in Genova (c.f. n. 01924850991), costituita in data 23 novembre 2009, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Clivia Cifaldi nata a Genova il 13 marzo 1978, c.f. CFLCLV78C53D969E, ivi domiciliata in via Corsica, n. 2/6, è nominata Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 13 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04350

DECRETO 13 giugno 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «3R Global Service Società cooperativa», in Verona e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «3 R Global Service Società cooperativa» con sede in Verona, (c.f. n. 04066300239) conclusa in data 5 dicembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 14 marzo 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 60 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e

che in sede di accertamento tali irregolarità non risultavano ancora sanate e precisamente: mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; mancato versamento del contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 59/92 per gli utili conseguiti negli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015; mancata istituzione del libro delle deliberazioni dell'organo amministrativo; scorretta redazione dei bilanci per mancata imputazione a riserva legale del 30% degli utili; mancata predisposizione, approvazione e deposito del regolamento interno previsto dalla legge n. 142/2001;

Considerato, inoltre, che dall'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza, si è rilevato che la cooperativa non si è adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti;

Vista la nota n. 86876 trasmessa con raccomandata a/r in data 6 marzo 2018 - atteso che la cooperativa non risultava dotata di una casella di posta certificata - con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto della ricevuta attestante la ricezione della citata raccomandata pervenuta alla scrivente debitamente sottoscritta dal destinatario;

Preso atto, altresì, che entro il termine di 15 giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Erik Rambadini;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministratore unico della società cooperativa «3R Global Service Società cooperativa» con sede in Verona, (c.f. n. 04066300239), costituita in data 25 novembre 2011 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Erik Rambadini nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976, c.f. RMBRKE76B14D918Q, domiciliato in Verona, via Adigetto, n. 21 è nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base al criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 13 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 maggio 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Darunavir Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 863/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 556/2018 del 6 aprile 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2018, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società KRKA D.D. Novo mesto ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045929066/E, 045929027/E e 045929092/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione n. 16 in data 30 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DARUNAVIR KRKA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Darunavir Krka», somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir, è indicato per il trattamento antiretrovirale dei pazienti affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1), in associazione con altre terapie antiretrovirali.

«Darunavir Krka» 400 mg e 800 mg compresse può essere utilizzato per stabilire un regime appropriato per il trattamento dell'infezione HIV-1 in pazienti adulti e pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 40 kg che sono:

naïve al trattamento con antiretrovirali (ART);

precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ = 100 cellule x 106/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con darunavir in pazienti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di darunavir.

«Darunavir Krka» compresse da 600 mg può essere utilizzato per stabilire un regime appropriato:

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici, dai 3 anni di età e con un peso di almeno 15 kg.

La scelta di iniziare un trattamento con darunavir co-somministrato con una bassa dose di ritonavir, deve tenere in attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo paziente e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di darunavir.

Confezioni:

«400 mg - compresse rivestite con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 60 (2x30) compresse - A.I.C. n. 045929027/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92.

«800 mg - compresse rivestite con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 30 compresse - A.I.C. n. 045929092/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92.

«600 mg - compresse rivestite con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 60 (2x30) compresse - A.I.C. n. 045929066/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Darunavir Krka» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Darunavir Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04289

DETERMINA 31 maggio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Terlipressina Acetato Ever Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 864/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Ever Valinject GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TERLIPRESSINA ACETATO EVER PHARMA;

Vista la domanda con la quale la società Ever Valinject GMBH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044409047;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13 settembre 2017;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 21 novembre 2017, 23 gennaio 2018, e 19 marzo 2018;

Vista la deliberazione n. 16 del 30 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Terlipressina Acetato Ever Pharma» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044409047 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 183,89. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 303,49.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Terlipressina Acetato Ever Pharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Terlipressina Acetato Ever Pharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz Emtricitabina Tenofovir Disoproxil EG».

Estratto determina n. 862/2018 del 31 maggio 2018

Medicinale: EFAVIRENZ EMTRICITABINA TENOFOVIR DISOPROXIL EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045507011 (in base 10).

«600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045507023 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni; dopo prima apertura: trenta giorni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Composizione

Principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di efavirenz, 200 mg di emtricitabina e 245 mg di tenofovir disoproxil (equivalente a 300,6 mg di tenofovir disoproxil succinato).

Eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina (E 460);

croscarmellosa sodica, tipo A (E468);

idrossipropilcellulosa (E463);

sodio laurilsolfato (E487);

magnesio stearato (E470b);

polossamero 407;

ossido di ferro rosso (E172);

rivestimento:

alcol poli(vinilico) (E1203);

titanio diossido (E171);

macrogol 3350 (E1521);

talco (E553b);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero (E 172).

Produttore/i del principio attivo

Efavirenz

Laurus Labs Private Limited, Plot No. 21, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada Visakhapatnam, Andhra Pradesh 531021 - India.

Emtricitabina

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd., No. 417, Binhai Road, Laogang Town, Pudong New Area Shanghai 201302 - Cina.

Tenofovir disoproxil

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd., 99 Waisha Road, Jiaojiang District Taizhou City, Zhejiang Province 318000 - Cina.

Produttore/i del prodotto finito

Produzione:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056 - Cipro.

Confezionamento primario e secondario:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056 - Cipro;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118 - Germania;

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb Vršac 26300 - Serbia;

Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9 Etten Leur 4879 AC - Paesi Bassi;

Lamp San Prospero S.p.A., via della Pace 25/A, San Prospero (Modena) 41030 - Italia;

Sanico N. V., Veedijk 59, Turnhout 2300 - Belgio.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa 7, Cavenago D´Adda (LO) 26824 - Italia;

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2 Wien 1190 - Austria;

TTCproduction GmbH, Klagenfurter Straße 311 Sankt Leonhard 9462 - Austria;

De Salute S.R.L., via Biasini 26, Soresina (CR) 26015 - Italia;

Stada Nordic ApS., Marielundvej 46A Herlev 2730 - Danimarca;

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, Co.Tipperary - Irlanda.

Controllo di qualità:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056 - Cipro;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118 - Germania.

Rilascio dei lotti:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056 - Cipro;

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 Etten-Leur NL- 4879 AC - Paesi Bassi;

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2 Wien 1190 - Austria;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118 - Germania;

Clonmel Healthcare Ltd, Waterford Road Clonmel, Co.Tipperary - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche

«Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG» è una combinazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil. È indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni con soppressione virologica a livelli di HIV-1 RNA < 50 copie/ml per più di tre mesi con la terapia antiretrovirale di combinazione in corso. I pazienti non devono aver manifestato fallimenti virologici con qualsiasi terapia antiretrovirale precedente e prima dell'inizio del primo regime antiretrovirale non devono essere stati portatori di ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad uno qualsiasi dei tre componenti contenuti in «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG».

La dimostrazione dei benefici dell'associazione a dose fissa di efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil è principalmente basata sui dati a 48 settimane di uno studio clinico nel quale pazienti con soppressione virologica stabile in terapia antiretrovirale di combinazione sono passati al trattamento con l'associazione a dose fissa di efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil.

Non sono attualmente disponibili dati derivati da studi clinici con l'associazione a dose fissa di efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in pazienti non pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati.

Non sono disponibili dati che supportino l'uso dell'associazione efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in combinazione con altri antiretrovirali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045507011 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 265,89. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 438,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04288

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,179
Yen	129,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,682
Corona danese	7,4492
Lira Sterlina	0,8818
Fiorino ungherese	321,65
Zloty polacco	4,2669
Nuovo leu romeno	4,659
Corona svedese	10,253
Franco svizzero	1,1631
Corona islandese	124,9
Corona norvegese	9,5013
Kuna croata	7,3788
Rublo russo	73,7903
Lira turca	5,3296
Dollaro australiano	1,5501
Real brasiliano	4,3902
Dollaro canadese	1,5348
Yuan cinese	7,5518
Dollaro di Hong Kong	9,2508
Rupia indonesiana	16477,11
Shekel israeliano	4,2125
Rupia indiana	79,498
Won sudcoreano	1268,16
Peso messicano	24,0675
Ringgit malese	4,7019
Dollaro neozelandese	1,6764
Peso filippino	62,558
Dollaro di Singapore	1,5737
Baht tailandese	37,822
Rand sudafricano	15,4991

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04421

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1788
Yen	130,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,652
Corona danese	7,4503
Lira Sterlina	0,88175
Fiorino ungherese	319,89
Zloty polacco	4,2754
Nuovo leu romeno	4,6605
Corona svedese	10,155
Franco svizzero	1,1615
Corona islandese	125,1
Corona norvegese	9,4435
Kuna croata	7,3815
Rublo russo	73,9972
Lira turca	5,3762
Dollaro australiano	1,5506
Real brasiliano	4,3608
Dollaro canadese	1,5335
Yuan cinese	7,5496
Dollaro di Hong Kong	9,2499
Rupia indonesiana	16465,01
Shekel israeliano	4,2213
Rupia indiana	79,5015
Won sudcoreano	1272,14
Peso messicano	24,2869
Ringgit malese	4,7121
Dollaro neozelandese	1,6781
Peso filippino	62,551
Dollaro di Singapore	1,5738
Baht tailandese	37,839
Rand sudafricano	15,5183

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04422

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1764
Yen	130,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,711
Corona danese	7,4503
Lira Sterlina	0,8821
Fiorino ungherese	320,35
Zloty polacco	4,2766
Nuovo leu romeno	4,665
Corona svedese	10,136
Franco svizzero	1,1616
Corona islandese	125,5
Corona norvegese	9,4373
Kuna croata	7,38
Rublo russo	73,8286
Lira turca	5,4603
Dollaro australiano	1,5506
Real brasiliano	4,3587
Dollaro canadese	1,5313
Yuan cinese	7,5293
Dollaro di Hong Kong	9,2325
Rupia indonesiana	164626,44
Shekel israeliano	4,2179
Rupia indiana	79,534
Won sudcoreano	1275,88
Peso messicano	24,3141
Ringgit malese	4,6985
Dollaro neozelandese	1,6713
Peso filippino	62,616
Dollaro di Singapore	1,5711
Baht tailandese	37,798
Rand sudafricano	15,5908

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04423

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,173
Yen	129,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,651
Corona danese	7,4499
Lira Sterlina	0,87683
Fiorino ungherese	321,09
Zloty polacco	4,2671
Nuovo leu romeno	4,6655
Corona svedese	10,16
Franco svizzero	1,1585
Corona islandese	124,64
Corona norvegese	9,4268
Kuna croata	7,3843
Rublo russo	72,7553
Lira turca	5,4251
Dollaro australiano	1,514
Real brasiliano	4,3312
Dollaro canadese	1,5222
Yuan cinese	7,5009
Dollaro di Hong Kong	9,2058
Rupia indonesiana	16343,04
Shekel israeliano	4,2229
Rupia indiana	79,2925
Won sudcoreano	1269,54
Peso messicano	24,0641
Ringgit malese	4,675
Dollaro neozelandese	1,6656
Peso filippino	62,354
Dollaro di Singapore	1,5665
Baht tailandese	37,712
Rand sudafricano	15,3722

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04424

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 giugno 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1596
Yen	128,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,714
Corona danese	7,4503
Lira Sterlina	0,8732
Fiorino ungherese	323,04
Zloty polacco	4,2807
Nuovo leu romeno	4,6628
Corona svedese	10,1713
Franco svizzero	1,1575
Corona islandese	124,7
Corona norvegese	9,432
Kuna croata	7,3801
Rublo russo	72,5401
Lira turca	5,4671
Dollaro australiano	1,5518
Real brasiliano	4,3761
Dollaro canadese	1,5223
Yuan cinese	7,4463
Dollaro di Hong Kong	9,102
Rupia indonesiana	16221,59
Shekel israeliano	4,1977
Rupia indiana	78,8705
Won sudcoreano	1272,93
Peso messicano	24,0902
Ringgit malese	4,6382
Dollaro neozelandese	1,6676
Peso filippino	61,881
Dollaro di Singapore	1,5619
Baht tailandese	37,606
Rand sudafricano	15,5659

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04425

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

Con decreto ministeriale n. 788 datato 21 maggio 2018, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri, impegnata da 70 anni ad alimentare e vivificare l'inscindibile vincolo tra l'Istituzione e i congiunti dei militari prematuramente deceduti, ha continuato a sviluppare, con intenso fervore e concretezza d'azione, molteplici iniziative in favore degli orfani dell'Arma, affiancandosi alle famiglie per curarne la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro. Sostenuta dal corale e volontario contributo di tutti i Carabinieri e dei tanti benefattori che ne hanno condiviso finalità e valori, ha esaltato, con esemplare espressione, i sentimenti di solidale adesione al bene comune e di generoso impegno, da sempre fondamento dell'essere uomini e donne dell'Arma». Territorio nazionale, gennaio 2015 - aprile 2018.

18A04325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 21 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 29 settembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004848/AVV-L-140 dell'11 aprile 2018 e con presa d'atto n. 36/0006639/AVV-L-140 del 22 maggio 2018 - tenuto conto che con provvedimento n. 6 del Comitato dei delegati assunto nell'adunanza del 20 aprile 2018, la Cassa forense, si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti - è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 21 adottata dal Comitato dei delegati in data 29 settembre 2017, concernente modifiche al sistema previdenziale forense.

18A04319

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 12/2017 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 22 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006838/GEO-L-142 del 28 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/2017 adottata dal Comitato dei delegati della CIPAG in data 22 novembre 2017, recante: «Disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi (legge 24 dicembre 2012, n. 228 modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232): provvedimenti conseguenti.

18A04320

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 aprile 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006666/FAR-L-113 del 23 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal Consiglio Nazionale dell'ENPAF in data 24 aprile 2018, concernente l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2018, delle pensioni in essere e degli importi (c.d. coefficienti economici) utili ai fini del calcolo delle pensioni di cui all'art. 7 del regolamento di previdenza e assistenza.

18A04321

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 aprile 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006667/FAR-L-114 del 23 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 24 aprile 2018, concernente l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2018, del contributo previdenziale a carico degli iscritti.

18A04322

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Annullamento, ex art. 21-*nonies*, del decreto direttoriale 2 maggio 2018 con il quale era stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Centro Fiduciario C.F. S.p.a., in liquidazione», in Genova.

Con D.D. 6 giugno 2018, si è provveduto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 24, ad annullare il decreto direttoriale 2 maggio 2018, con il quale, su istanza della Società, a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa, era stata dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 21 novembre 1973, modificato in data 6 settembre 1974, alla Società «Centro Fiduciario C.F. S.p.a.», con sede legale in Genova (GE), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00526940101.

18A04327

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018 dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Contratto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2018).

Nel Contratto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pag. 1, prima colonna, dove è scritto: «SNALS CONFSAL: *firmato* CONFSAL: *firmato*», leggasi: «SNALS CONFSAL: *non firmato* CONFSAL: *non firmato*».

18A04426

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-143) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.